SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 luglio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, giovedì 19 luglio 2018, alle ore 14,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura.

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale.

Il Presidente della Camera dei deputati
FICO

18A04706

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 1° marzo 2018 e scadenza 1° marzo 2023, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 giugno 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.121 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 febbraio, 27 marzo, 24 aprile e 29 maggio 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 1° marzo 2018 e scadenza 1° marzo 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, avente godimento 1° marzo 2018 e scadenza 1° marzo 2023. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° settembre 2018 e l'ultima il 1° marzo 2023.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 giugno 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 giugno 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 luglio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 123 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 luglio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A04610

DECRETO 27 giugno 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,00% con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028, undicesima e dodicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 giugno 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.121 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 23 febbraio, 27 marzo, 24 aprile e 29 maggio 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00% con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, avente godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° agosto 2018 e l'ultima il 1° febbraio 2028.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 giugno 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 giugno 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 luglio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 151 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 luglio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A04611

DECRETO 27 giugno 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 settembre 2025, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedi-

mento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto Ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 giugno 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.121 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 aprile e 29 maggio 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 settembre 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 settembre 2025, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 marzo e al 15 settembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,55%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,143%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 giugno 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 giugno 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 luglio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 109 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 luglio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,279% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2018, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A04612

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 maggio 2018.

Criteri e modalità per il riparto, a decorrere dall'anno 2018, del Fondo di 5 milioni di euro, per la concessione di contributi a favore degli enti locali sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il quale prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo, dotato inizialmente di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento, ai sensi dell'art. 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il successivo comma 278 dello stesso art. 1 il quale prevede che la dotazione del fondo di cui al comma 277 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 277;

Considerato che il citato comma 277 dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti;

Rilevata la necessità di definire i criteri e le modalità di riparto del fondo;

Acquisito il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 17 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e modalità di riparto del fondo di cui all'art. 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

1. Il fondo di cui all'art. 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è annualmente attribuito a favore degli enti locali che si trovino, alla data dei provvedimenti di riparto, nella condizione di cui all'art. 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il fondo è ripartito in 2 quote, da attribuire ai singoli enti dividendo le disponibilità per il numero degli enti beneficiari:

la prima quota nella misura del 60% delle risorse disponibili a favore dei comuni di cui al comma 1 con popolazione residente fino a 15.000 abitanti, con una quota fissa per ciascun ente pari a 125.000 euro, ovvero nel caso di insufficienza delle risorse in misura proporzionale per ciascun ente, e la parte residua in proporzione alla popolazione residente, corretta secondo i coefficienti di cui all'Allegato 1;

la seconda quota pari al restante 40% a favore di tutti i comuni di cui al comma 1, in proporzione alla popolazione residente, corretta secondo i parametri di cui all'Allegato 1.

3. Qualora non vi siano enti rientranti in una delle due predette categorie le risorse sono attribuite interamente ai comuni della restante categoria.

4. Il riparto avviene annualmente con provvedimenti del direttore centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, in base alle modalità di cui al comma 2, con le seguenti scadenze:

entro il 30 giugno di ciascun anno per il riparto della dotazione iniziale del fondo;

entro il 31 ottobre di ciascun anno per il riparto delle eventuali ulteriori risorse disponibili sul fondo.

Art. 2.

Finalità e rendicontazione dei contributi

1. I contributi di cui al presente provvedimento sono destinati alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche, dando idonea evidenza e pubblicità, nel luogo dell'intervento e sul sito web dei comuni interessati, della fonte di finanziamento nell'esecuzione dei lavori e dello stato di avanzamento annuale degli interventi realizzati.

2. Per il rendiconto dei contributi assegnati si applica l'art. 158 del TUEL. Inoltre, entro il termine finale di cui all'art. 143, comma 10, primo periodo, del TUEL la commissione straordinaria nominata per la gestione dell'ente invia al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale ed direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, una relazione illustrativa della qualità degli interventi effettuati per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche unitamente all'indicazione dei contributi effettivamente utilizzati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2018

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 1495

ALLEGATO *1*

(Art. 1, comma 2)

Fascia demografica		Coefficienti
1	fino a 1.000	1,00
2	da 1.001 a 3.000	0,90
3	da 3.001 a 5.000	0,80
4	da 5.001 a 10.000	0,70
5	da 10.001 a 15.000	0,60
6	da 15.001 a 20.000	0,45
7	da 20.001 a 50.000	0,40
8	da 50.000 ed oltre	0,30

18A04655

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 dicembre 2017.

Equiparazione al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, classe LMR 02, dei diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e di studio dell'Istituto centrale per il restauro, dell'Opificio delle pietre dure, della Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, precedentemente all'accreditamento di cui al decreto n. 87 del 26 maggio 2009.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma 6;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 294, concernente «Regolamento recante norme sulla Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze», e n. 399, concernente «Regolamento recante norme sulla scuola di restauro presso l'Istituto centrale per il restauro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e il regolamento di ammissione ai corsi della scuola dell'Istituto per la patologia del libro del 2 marzo 1978;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, concernente le equiparazioni tra diplomi di laurea, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86, ed in particolare l'art. 1, con il quale sono definiti gli ambiti di competenza dei restauratori;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, e, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale si stabilisce che al termine del corso, previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, le università rilasciano la laurea magistrale di cui al comma 4, le accademie di belle arti il diploma accademico di secondo livello, le altre istituzioni formative accreditate rilasciano un diploma equiparato alla predetta laurea magistrale;

Visto il decreto ministeriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 2 marzo 2011, con il quale è stata istituita la laurea magistrale a ciclo unico abilitante per il restauro, classe LMR/02;

Visti i decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 25 agosto 2014, concernenti l'attivazione dei corsi di diploma quinquennale in Restauro presso gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Tenuto conto che gli ordinamenti e i programmi didattici dei corsi di studio delle scuole di alta formazione e di studio dell'Istituto centrale per il restauro, dell'Opificio delle pietre dure, della Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna e della scuola dell'Istituto centrale per la patologia del libro, secondo i rispettivi ordinamenti previgenti l'accreditamento dei corsi, ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, risultano sostanzialmente comparabili, per numero di ore, durata e contenuti, a quelli istituiti con i decreti interministeriali 25 agosto 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. I diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e di studio dell'Istituto centrale per il restauro, dell'Opificio delle pietre dure, della Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, classe LMR 02.

2. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2017

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
FEDELI

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1230

18A04590

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 17 maggio 2018.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2018.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o del servizio civile, istituisce a tal fine un fondo di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003 e demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 euro per l'anno 2009;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato in 3.400.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante «Proroga termini previsti da disposizioni legislative», convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2015 e 2016, con un onere valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

Vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 600, che ha incrementato il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio di euro 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 2017;

Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e definizione di termini», convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e in particolare l'art. 8, comma 5-*quater*, che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2017, 2018 e 2019;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011, 27 luglio 2012, 30 settembre 2013, 10 luglio 2014, 16 settembre 2015, 29 luglio 2016 e 20 giugno 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2017, recante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

Considerato che, per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 205 del 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma «Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali», Azione «Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati», per l'anno finanziario 2018, risultano iscritti il capitolo n. 1316 «Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti» - piano gestionale 2 «Pagamento assegno sostitutivo accompagnatore previsto dalla legge n. 288 del 2002 ai titolari di pensione di guerra» con uno stanziamento di euro 6.300.000 ed il capitolo n. 1319 «Assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile» con uno stanziamento di euro 1.746.853;

Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale in data 12 febbraio 2018, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro in data 15 febbraio 2018;

Considerato che, per il corrente anno 2018, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze

la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2018, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 15 febbraio 2018, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis* della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 288 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 3.110.400.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2018, pari ad euro 4.936.453, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis*); *B)*, numero 1; *C)*; *D)*; ed *E)*, numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2018.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande prodotte nell'anno 2013 e successivi, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2018, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e prorogata, fino al 2019, dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 né successivamente e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2018, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Le domande prodotte per l'anno 2013 e successivi, nonché quelle prodotte per la prima volta nel 2018 da coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2019, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2018, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316 e 1319 Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2018

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1451

ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE PER GLI ANNI 2018 e 2019[1]

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direzione dei servizi del tesoro
Ufficio 7
Via Casilina, 3
00182 R O M A

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome ………………………………………………… nome ……………………………………
Nato/a il……………………………a ……………………………………………………………………….(Prov............)
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………….………..……
Residente a ……………………………………………………………………………………..……………..(Prov............)
In via/piazza ……………………………………………………………….…………..n........................... (CAP………….)
Tel. ……………………………..
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)[2] …………………………………………...…………….…………………..

grande invalido/a di Tabella, E lettera .... (iscrizione n ....) come da allegato mod.69 o decreto concessivo di pensione[3] erogata da[4]…………….……………………………………, via ……………………………………………
……………………………………CAP ……………………………(città)…………. ………………………..,

CHIEDE,

ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per gli anni 2018 e 2019.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

- ☐ di avere usufruito per l'anno _____ dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore[5];
- ☐ di non aver mai usufruito, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile.

Dichiara, inoltre:

- di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
- di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio 7 dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma[6] ………………………………………………………………………………………..

[1] Da presentare nel caso non sia stata già avanzata domanda per l'assegno nell'anno 2013 e seguenti;
[2] Qualora il richiedente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'Amministrazione utilizzerà questo mezzo per eventuali comunicazioni;
[3] Documentazione da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della superinvalidità riconosciuta;
[4] Indicare gli estremi dell'Ente che ha in carico il trattamento pensionistico principale, ad es.: Ragioneria Territoriale dello Stato di _________________, via ____________ n. ___ CAP_________;
[5] La casella deve essere barrata solo nel caso si sia usufruito dell'assegno per anni antecedenti al 2013.
[6] In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R 29 dicembre 2000, n 445.

18A04585

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 maggio 2018.

Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 21, comma 6, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 93 del 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, recante ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 e, in particolare, la Tabella 4;

Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di Responsabilità n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» per l'annualità 2018 in cui è iscritto il capitolo di spesa 3550 - «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povertà;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

Visto l'art. 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 che dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, e, in particolare, l'art. 2, che, al comma 1, istituisce il Reddito di inclusione, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale; al comma 3, dispone che il Reddito di inclusione sia articolato in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona identificata in un progetto personalizzato, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare; e, al comma 4, prevede che i servizi previsti nel progetto personalizzato sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che individua le caratteristiche dei punti per l'accesso al Reddito di inclusione e della valutazione multidimensionale, che, ai sensi del comma 10, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, che individua le caratteristiche dei progetti personalizzati e dei sostegni in essi previsti, che, ai sensi del comma 11, costituiscono anch'essi livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, al comma 1, elenca gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, sia attribuita agli ambiti territoriali una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; al comma 3 stabilisce l'ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari inizialmente a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro a decorrere dal 2019; al comma 4, stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata; al comma 9 individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;

Visto l'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ridetermina la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà in 297 milioni di euro nel 2018, in 347 milioni di euro nel 2019 e in 470 milioni di euro a decorrere dal 2020;

Visto l'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera *b)*, che prevede che la Rete elabori un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nonché il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la conseguente soppressione della Direzione generale per l'inclusione sociale e le politiche sociali a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 22 marzo 2018;

Acquisita in data 10 maggio 2018 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

b) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

c) «Quota servizi del Fondo Povertà»: la quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e servizi di contrasto alla povertà ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017;

d) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

e) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

f) «SIA»: il Sostegno per l'Inclusione Attiva, ovvero la misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

g) «Banca dati ReI»: l'apposita sezione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Art. 2.

Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà

1. È adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, approvato dalla Rete nella seduta del 22 marzo 2018.

2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, le regioni adottano un Piano regionale per la lotta alla povertà, ovvero altro atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Il Piano regionale, ovvero l'atto di programmazione regionale, individua, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà.

Art. 3.

Risorse

1. Le risorse complessivamente afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà nel triennio 2018-2020 sono pari a 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro nel 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1, successivamente indicate in milioni di euro, sono destinate alle seguenti finalità:

		2018	2019	2020
a)	Somme destinate al finanziamento dei servizi per l'accesso al ReI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del ReI, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017	272	322	445
b)	Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017	20	20	20
c)	Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'art. 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017	5	5	5
	TOTALE	297	347	470

Art. 4.

Servizi per l'accesso, la valutazione e i progetti personalizzati del ReI

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, in favore dei beneficiari del ReI, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1, e dei Piani regionali, ovvero altro atto di programmazione di cui al all'art. 2, comma 3.

2. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione secondo i criteri individuati nel Piano di cui all'art. 2, comma 1, e basati sui seguenti indicatori, a ciascuno dei quali è attribuito il medesimo peso:

a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell'annualità precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato dall'INPS. Per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari del SIA nell'annualità 2017;

b) quota regionale sul totale nazionale delle persone in condizione di povertà assoluta, stimata applicando alla popolazione regionale l'incidenza della ripartizione territoriale secondo i dati Istat più recenti disponibili a tale livello;

c) quota regionale sul totale nazionale delle persone in condizione di grave deprivazione materiale, secondo i dati Istat più recenti disponibili;

d) quota regionale sul totale nazionale delle persone a rischio di povertà, secondo i dati Istat più recenti disponibili;

e) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat più recenti disponibili.

3. Le quote regionali di riparto delle somme di cui al presente articolo, in percentuale del totale nazionale, ottenute secondo la metodologia di cui al comma 2, sono indicate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le somme attribuite per l'annualità 2018, sulla base di tali quote percentuali regionali, al complesso degli ambiti territoriali di ciascuna regione sono indicate nella Tabella 2, sezione *a)*, che costituisce anch'essa parte integrante del presente decreto.

4. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione sono determinate sulla base dei seguenti indicatori, a ciascuno dei quali è attribuito il medesimo peso:

a) quota di nuclei beneficiari del ReI residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari nell'annualità precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato dall'INPS. Per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari correnti del ReI e del SIA alla data del 30 aprile 2018;

b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat più recenti disponibili.

5. Le regioni possono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell'intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema del presente decreto, criteri ulteriori ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, l'indicatore di cui al comma 5, lettera *a)* non può pesare meno del trenta per cento del totale e l'indicatore di cui al comma 5, lettera *b)*, non meno del quaranta per cento.

6. Entro la medesima data di cui al comma 5, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione. In tal caso è necessario che la regione integri la quota servizi del Fondo Povertà con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di riparto di fondi nazionali, così come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. La regione procede entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 5 e 6.

7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli ambiti territoriali di ciascuna regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma 6, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dello schema del Piano regionale ovvero dell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, con le finalità del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1.

8. Alle finalità di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al Programma operativo nazionale (PON) «Inclusione» riferito all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse già assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019 mediante l'avviso pubblico n. 3 del 2016 adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il complesso delle risorse assegnate agli ambiti territoriali di ciascuna regione, inclusivo delle risorse di cui al presente comma riferite al 2018, è indicato nella Tabella 2, sezione *b)*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

9. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la Banca dati ReI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati, sugli esiti dei progetti medesimi, nonché, con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalità impiegate. All'attuazione della Banca dati ReI si procede secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

10. Alla rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui al presente articolo, si procede nelle modalità previste per le risorse già assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 9, e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n. 3 del 2016. All'erogazione delle risorse nelle annualità 2019 e 2020 si procede sulla base dello stato di avanzamento della rendicontazione della spesa secondo modalità individuate nei decreti di riparto.

Art. 5.

Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora

1. Ai fini dell'utilizzo delle somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, per persone in condizione di povertà estrema e senza dimora si intendono le persone che:

a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;

b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;

c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;

d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

2. Le somme di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi, in favore delle persone di cui al comma 1, individuati nelle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, secondo le raccomandazioni ivi contenute, fatta salva l'adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto legislativo

n. 147 del 2017. È in ogni caso assicurata priorità all'avvio o al rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'*housing first*, di cui alle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», in cui i servizi si orientano a garantire, nell'ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso l'autonomia della persona senza dimora a partire dalla messa a disposizione di una adeguata soluzione alloggiativa. Specifiche iniziative di coordinamento operativo degli interventi e delle sperimentazioni in materia di *housing first* possono essere adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla povertà, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

3. La programmazione territoriale degli utilizzi delle risorse di cui al presente articolo è effettuata nel Piano regionale, ovvero nell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, tenuto conto delle attività finanziate a valere sulle risorse di cui al comma 8 del presente articolo. Le regioni possono delegare ai comuni capoluogo delle città metropolitane di cui al comma 4 la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza.

4. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50 per cento ai comuni capoluogo delle città metropolitane in cui sono presenti più di 1.000 persone senza dimora secondo i più recenti dati Istat e per il 50 per cento in favore delle regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, secondo quanto previsto dalla Tabella 3, sezioni a) e b), che costituisce parte integrante del presente decreto, assicurando comunque a ciascun ente territoriale una somma fissa, dimensionata anche per classi di popolazione residente.

5. Le regioni, con riferimento alla quota ripartita alle medesime, trasferiscono le risorse agli ambiti territoriali di competenza, selezionati ai sensi del comma 7, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell'intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema del presente decreto, il versamento della quota regionale direttamente agli ambiti territoriali selezionati.

6. Fatto salvo l'eventuale aggiornamento dell'indagine Istat sulle persone senza dimora e gli eventuali aggiornamenti annuali del Piano di cui all'art. 2, comma 1, i criteri di cui al comma 3 del presente articolo sono stabiliti per il triennio 2018-2020.

7. Considerato che la presenza di senza dimora è concentrata nelle grandi aree urbane e che, per ragioni di efficienza ed efficacia, appare necessaria la presenza di una certa densità del fenomeno al fine di predisporre strategie di intervento coerenti con le linee di indirizzo di cui al comma 2, fermo restando che, laddove il fenomeno sia meno diffuso, si possono predisporre interventi in favore delle persone in condizione di povertà estrema a valere sulle risorse ordinarie, incluse quelle di cui all'art. 4, le regioni procedono a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate ai sensi del comma 3. In ogni caso non accedono al riparto gli ambiti territoriali in cui la popolazione residente sia complessivamente inferiore a 70 mila unità, a meno che nell'ambito non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti. È fatta salva, su espressa indicazione regionale, la deroga a quanto previsto al periodo precedente, motivata dalla specifica presenza in un ambito escluso ai sensi del periodo precedente, di un numero di persone senza dimora maggiore rispetto a quello di altri ambiti inclusi nel riparto. Gli ambiti selezionati e la quota di risorse loro assegnata possono essere indicati nel Piano regionale, ovvero nell'atto di programmazione di cui al comma 3; ove non si provveda in tal senso, essi sono comunque comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del versamento delle quote di competenza agli ambiti medesimi.

8. Alle finalità di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al PON «Inclusione» e al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e, in particolare, le risorse già assegnate ai comuni capoluogo delle città metropolitane e alle regioni per il periodo 2017-2019 mediante l'avviso pubblico n. 4 del 2016 adottato con decreto direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli enti di cui al comma 4, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dello schema del Piano regionale o dell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, ovvero, in caso di delega, dell'atto di programmazione del comune capoluogo della città metropolitana, con le finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

10. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la costituzione di apposita sezione nell'ambito della Banca dati ReI.

11. Alla rendicontazione sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si procede secondo modalità individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'erogazione delle risorse nelle annualità 2019 e 2020 si procederà secondo le modalità individuate ai sensi dell'art. 4, comma 10.

Art. 6.

Interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine

1. Gli interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, finanziabili con le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, sono individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che individua le modalità attuative della sperimentazione ai sensi dell'art. 1, comma 251, della legge n. 205 del 2017. Alla sperimentazione possono partecipare le persone nella condizione di cui al primo periodo per le quali il compimento della maggiore età sia avvenuto o avvenga nel corso del 2018, e sino al compimento del ventunesimo anno d'età. In presenza di risorse residue, e fino al concorso delle risorse assegnate ai sensi del comma 2, possono essere ammessi alla sperimentazione coloro per i quali il compimento della maggiore età sia avvenuto nel corso del 2017, ovvero avvenga nel corso del 2019.

2. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite tra le regioni sulla base della distribuzione regionale per classi numeriche dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine, in affidamento familiare o accolti nei servizi residenziali per minorenni, alla data del 31 dicembre 2016, rilevata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, secondo quanto previsto dalla Tabella 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'adesione alla sperimentazione è comunicata dalle regioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1. In caso di mancata adesione o di successiva rinuncia da parte di una o più regioni, le somme sono redistribuite alle regioni aderenti in proporzione a quelle assegnate con la Tabella 4.

3. I criteri di cui al comma 2 sono stabiliti per il triennio 2018-2020.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati in un numero limitato di ambiti territoriali selezionati dalle regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La selezione è operata, tenuto conto della tipologia di interventi individuati con il decreto di cui al comma 1 e delle risorse assegnate ai sensi del comma 2, in ragione della numerosità nell'ambito di persone potenzialmente destinatarie degli interventi, nonché della capacità dei servizi di accompagnare il completamento del percorso di crescita verso l'autonomia, garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, e includendo i comuni capoluogo delle città metropolitane.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2056

Tabella 1. Indicatori per la definizione della quota di riparto regionale del Fondo Povertà

Regioni	Quota regionale nuclei beneficiari SIA 2017*	Quota regionale persone in condizione di povertà assoluta	Quota regionale persone in condizione di grave deprivazione materiale	Quota regionale persone a rischio di povertà	Quota regionale popolazione residente	Quota regionale di riparto del Fondo Povertà
Abruzzo	1,5%	2,7%	2,8%	2,2%	2,2%	**2,26%**
Basilicata	0,7%	1,2%	1,1%	1,3%	1,0%	**1,04%**
Calabria	6,4%	4,0%	4,3%	5,5%	3,3%	**4,71%**
Campania	24,5%	11,8%	20,9%	17,4%	9,8%	**16,87%**
Emilia Romagna	3,3%	5,3%	3,9%	3,2%	7,5%	**4,62%**
Friuli Venezia Giulia	1,1%	1,4%	1,1%	0,9%	2,0%	**1,31%**
Lazio	7,9%	9,1%	7,7%	10,4%	9,9%	**9,02%**
Liguria	1,1%	2,5%	1,7%	1,9%	2,6%	**1,96%**
Lombardia	6,5%	15,8%	8,4%	10,8%	16,8%	**11,66%**
Marche	1,3%	2,4%	2,0%	2,0%	2,6%	**2,05%**
Molise	0,4%	0,6%	0,3%	0,8%	0,5%	**0,52%**
Piemonte	4,6%	6,9%	6,2%	5,0%	7,4%	**6,03%**
Puglia	7,9%	8,2%	11,1%	9,0%	6,8%	**8,61%**
Sardegna	3,6%	3,7%	2,2%	3,5%	2,8%	**3,14%**
Sicilia	23,4%	11,3%	18,2%	17,1%	8,5%	**15,69%**
Toscana	2,9%	5,8%	3,6%	2,9%	6,3%	**4,31%**
Umbria	0,8%	1,4%	1,0%	1,1%	1,5%	**1,18%**
Valle D'Aosta	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	**0,15%**
Veneto	2,0%	5,8%	3,4%	4,8%	8,2%	**4,87%**
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,00%**

* Include i beneficiari della Carta acquisti sperimentale, di cui all'articolo 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con riferimento al solo comune di Roma, in cui la sperimentazione, avviata successivamente, si è protratta al 2017.

Tabella 2. Somme assegnate agli ambiti territoriali di ciascuna regione destinate al finanziamento dei servizi per l'accesso al ReI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del ReI

Sez. a) – Quota servizi del Fondo Povertà, annualità 2018

Regioni	Quota regionale di riparto del Fondo Povertà	Somme assegnate al complesso degli ambiti territoriali della regione - Annualità 2018
Abruzzo	2,26%	6.147.200,00
Basilicata	1,04%	2.828.800,00
Calabria	4,71%	12.811.200,00
Campania	16,87%	45.886.400,00
Emilia Romagna	4,62%	12.566.400,00
Friuli Venezia Giulia	1,31%	3.563.200,00
Lazio	9,02%	24.534.400,00
Liguria	1,96%	5.331.200,00
Lombardia	11,66%	31.715.200,00
Marche	2,05%	5.576.000,00
Molise	0,52%	1.414.400,00
Piemonte	6,03%	16.401.600,00
Puglia	8,61%	23.419.200,00
Sardegna	3,14%	8.540.800,00
Sicilia	15,69%	42.676.800,00
Toscana	4,31%	11.723.200,00
Umbria	1,18%	3.209.600,00
Valle D'Aosta	0,15%	408.000,00
Veneto	4,87%	13.246.400,00
Totale	**100,00%**	**272.000.000,00**

Sez. b) – Somme complessivamente assegnate agli ambiti territoriali, inclusive delle risorse a valere sul PON Inclusione riferibili al 2018

Regioni	Somme assegnate al complesso degli ambiti territoriali della regione a valere sul Fondo Povertà - Annualità 2018	Somme assegnate al complesso degli ambiti territoriali della regione a valere sul PON Inclusione riferibili al 2018	Somme totali assegnate al complesso degli ambiti territoriali della regione riferibili al 2018	Quota regionale complessiva
Abruzzo	6.147.200,00	1.793.828,67	7.941.028,67	1,84%
Basilicata	2.828.800,00	5.479.846,67	8.308.646,67	1,92%
Calabria	12.811.200,00	17.778.715,67	30.589.915,67	7,07%
Campania	45.886.400,00	33.741.077,67	79.627.477,67	18,40%
Emilia Romagna	12.566.400,00	3.459.306,33	16.025.706,33	3,70%
Friuli Venezia Giulia	3.563.200,00	1.729.653,00	5.292.853,00	1,22%
Lazio	24.534.400,00	5.393.542,00	29.927.942,00	6,92%
Liguria	5.331.200,00	1.655.259,33	6.986.459,33	1,62%
Lombardia	31.715.200,00	5.858.502,33	37.573.702,33	8,68%
Marche	5.576.000,00	2.138.818,33	7.714.818,33	1,78%
Molise	1.414.400,00	729.359,00	2.143.759,00	0,50%
Piemonte	16.401.600,00	5.412.140,33	21.813.740,33	5,04%
Puglia	23.419.200,00	20.795.709,67	44.214.909,67	10,22%
Sardegna	8.540.800,00	5.992.571,00	14.533.371,00	3,36%
Sicilia	42.676.800,00	38.174.212,00	80.851.012,00	18,69%
Toscana	11.723.200,00	4.314.833,67	16.038.033,67	3,71%
Umbria	3.209.600,00	2.027.228,00	5.236.828,00	1,21%
Valle D'Aosta	408.000,00	409.165,33	817.165,33	0,19%
Veneto	13.246.400,00	3.775.479,33	17.021.879,33	3,93%
Totale	**272.000.000,00**	**160.659.248,33**	**432.659.248,33**	**100,00%**

Tabella 3. Somme assegnate per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora

Sez. a) Comuni capoluogo di città metropolitane con più di 1.000 senza dimora

Comuni capoluogo delle città metropolitane con più di 1.000 senza dimora	Risorse parte fissa**	Persone senza dimora (valori assoluti)***	Quota di riparto parte variabile	Risorse parte variabile	Risorse assegnate
Bologna	300.000,00	1.032	3,4%	258.400,00	**558.400,00**
Firenze	300.000,00	1.992	6,6%	501.600,00	**801.600,00**
Genova	300.000,00	1.125	3,7%	281.200,00	**581.200,00**
Milano	300.000,00	12.004	40,0%	3.040.000,00	**3.340.000,00**
Napoli	300.000,00	1.559	5,2%	395.200,00	**695.200,00**
Palermo	300.000,00	2.887	9,6%	729.600,00	**1.029.600,00**
Roma	300.000,00	7.709	25,7%	1.953.200,00	**2.253.200,00**
Torino	300.000,00	1.729	5,8%	440.800,00	**740.800,00**
Totale	2.400.000,00	30.037	100,0%	7.600.000,00	**10.000.000,00**

Sez. b) Regioni al netto dei comuni capoluogo di città metropolitane, di cui alla sez. a)

Regioni (al netto dei comuni capoluogo delle città metropolitane)	Risorse parte fissa**	Persone senza dimora (valori assoluti)***	Quota di riparto parte variabile	Risorse parte variabile	Risorse assegnate
Abruzzo	200.000,00	584	3,0%	174.000,00	**374.000,00**
Basilicata	100.000,00	-		-	**100.000,00**
Calabria	200.000,00	529	2,8%	162.400,00	**362.400,00**
Campania*	300.000,00	922	4,8%	278.400,00	**578.400,00**
Emilia Romagna*	300.000,00	2.921	15,2%	881.600,00	**1.181.600,00**
Friuli Venezia Giulia	200.000,00	662	3,5%	203.000,00	**403.000,00**
Lazio*	300.000,00	-		-	**300.000,00**
Liguria*	100.000,00	-		-	**100.000,00**
Lombardia*	300.000,00	3.999	20,7%	1.200.600,00	**1.500.600,00**
Marche	200.000,00	440	2,3%	133.400,00	**333.400,00**
Molise	100.000,00	-		-	**100.000,00**
Piemonte*	300.000,00	530	2,8%	162.400,00	**462.400,00**
Puglia	300.000,00	1.870	9,7%	562.600,00	**862.600,00**
Sardegna	200.000,00	664	3,5%	203.000,00	**403.000,00**
Sicilia*	300.000,00	1.110	5,8%	336.400,00	**636.400,00**
Toscana*	300.000,00	1.567	8,2%	475.600,00	**775.600,00**
Umbria	100.000,00	-		-	**100.000,00**
Valle D'Aosta	100.000,00	-		-	**100.000,00**
Veneto	300.000,00	3.388	17,7%	1.026.600,00	**1.326.600,00**
Totale	4.200.000,00	19.186	100,0%	5.800.000,00	**10.000.000,00**

* Regioni nel cui territorio è presente un comune di cui alla sez. a) della presente Tabella. Ai fini del riparto, le persone senza dimora e la popolazione residente nel territorio regionale sono considerate al netto dei rispettivi valori relativi ai comuni di cui alla sez. a).

** Le risorse in parte fissa sono pari a: 300.000 euro per territori con almeno 1.000 senza dimora ovvero una popolazione residente di almeno 3 milioni di abitanti; 200.000 euro per territori con almeno 500 senza dimora ovvero una popolazione residente di almeno 1 milione di abitanti; 100.000 euro per gli altri territori.
*** I dati sono tratti dalla pubblicazione Istat “Le persone senza dimora - Anno 2014” ovvero stimati dall’INAPP a partire dai microdati dell’indagine. Le stime, per i dati non pubblicati da Istat, sono state rese pubbliche con l’avviso pubblico n. 4 del 2016 di cui all’articolo 5, comma 6. Non si presenta il dato quando inferiore alle 400 unità. Per il Comune di Genova è stata utilizzata una rilevazione ammnistrativa *ad hoc*, pervenuta con nota n. PG/2018/131953 del 7/5/2018 del Vice Presidente della giunta della Regione Liguria.

Tabella 4. Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria

Regioni	Numero minorenni allontanati dalla famiglia di origine, in affidamento familiare o accolti nei servizi residenziali, alla data del 31.12.2016*	Somme assegnate alla regione per ciascuna annualità
Abruzzo	tra 250 e 499	100.000,00
Basilicata	tra 0 e 249	50.000,00
Calabria	tra 500 e 749	150.000,00
Campania	tra 2.000 e 2.499	400.000,00
Emilia Romagna	tra 2.000 e 2.499	400.000,00
Friuli Venezia Giulia	tra 250 e 499	100.000,00
Lazio	tra 2.000 e 2.499	400.000,00
Liguria	tra 1.000 e 1.499	300.000,00
Lombardia	più di 4.000	600.000,00
Marche	tra 500 e 749	150.000,00
Molise	tra 0 e 249	50.000,00
Piemonte	tra 2.500 e 2.999	450.000,00
Puglia	tra 2.000 e 2.499	400.000,00
Sardegna	tra 500 e 749	150.000,00
Sicilia	tra 2.500 e 2.999	450.000,00
Toscana	tra 1.500 e 1.999	350.000,00
Umbria	tra 250 e 499	100.000,00
Valle D'Aosta	tra 0 e 249	50.000,00
Veneto	tra 1.500 e 1.999	350.000,00
	Totale	**5.000.000,00**

* I dati sono rilevati dall'Indagine campionaria 2016 su affidi familiari e servizi residenziali, in corso di pubblicazione, a cura del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

ALLEGATO *A*

PIANO

per gli interventi e i servizi sociali

di contrasto alla

POVERTÀ

2018-20

Premessa

Con il decreto legislativo n. 147 del 2017, l'Italia ha per la prima volta nella sua storia una **legge sulla povertà**.

Il **Reddito di inclusione (REI)** – misura unica nazionale di contrasto alla povertà – è pienamente operativo dal 1° dicembre dello scorso anno. Decine di migliaia di nuclei familiari vanno aggiungendosi ogni mese a coloro che nel corso del 2017 hanno richiesto il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), misura «ponte» che si sovrapporrà per quasi tutto il 2018 al REI. A partire dal 1° luglio, poi, il REI diventerà pienamente universale e gli unici requisiti che ne limiteranno l'accesso saranno di natura economica – l'assenza cioè di adeguate risorse reddituali e patrimoniali. Si stima che nel corso del 2018 i nuclei familiari beneficiari del REI (e del SIA) potranno crescere fino a 700 mila per quasi 2,5 milioni di persone (il numero effettivo dipenderà dal cd. *take-up*, che, secondo l'esperienza internazionale per questo tipo di misure, si colloca però tra il 40 e l'80% degli aventi diritto).

Il REI è **un sostegno economico accompagnato da servizi personalizzati** per l'inclusione sociale e lavorativa. Il REI non è quindi una misura assistenzialistica, un beneficio economico «passivo». Al nucleo familiare beneficiario è richiesto un impegno ad attivarsi, sulla base di **un progetto personalizzato** condiviso con i servizi territoriali, **che accompagni il nucleo verso l'autonomia**. La capacità dei servizi sociali – in rete con i centri per l'impiego, i servizi socio-sanitari, la scuola, le agenzie formative, i servizi per la casa – di valutare il bisogno dei nuclei familiari in povertà, di porsi obiettivi concreti di inclusione, di individuare i sostegni necessari per attivare i percorsi verso l'autonomia è cruciale perché il REI possa raggiungere i risultati attesi. Allo stesso modo **è essenziale che la rete dei servizi si apra alla comunità, coinvolgendo il terzo settore** – patrimonio storico di grandi energie nel contrasto alla povertà nel nostro paese – **e le forze produttive del territorio** – il lavoro continuando ad essere la via maestra per uscire dalla povertà.

Per queste ragioni il legislatore ha disposto che il **Fondo nazionale per la lotta alla povertà** e all'esclusione sociale (d'ora in poi, Fondo Povertà) abbia una riserva del 15%, destinata a crescere al 20% dal 2020, per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali per il contrasto alla povertà. Sono i primi **livelli essenziali delle prestazioni** definiti nell'ambito delle politiche sociali nello scenario successivo alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 e il presente Piano è il documento di programmazione nazionale di indirizzo – cui seguiranno piani regionali – volto ad individuare le priorità nell'utilizzo delle risorse nell'ottica di una progressione graduale verso tali livelli.

Questo primo Piano è adottato in tempi assai ristretti. Poche settimane dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 147 del 2017, il REI poteva già essere richiesto presso i Comuni di residenza. Al momento in cui si scrive, le prime Carte REI sono già state distribuite e correntemente utilizzate. Vi è pertanto una esigenza diffusa che i servizi vengano prontamente ed adeguatamente rafforzati per far fronte ai compiti loro richiesti. In altri termini, la prima priorità è quella di «**far presto**». In un'ottica di gradualità – anche nell'accrescimento della conoscenza dei bisogni – ci sarà tempo e modo, già dal prossimo anno, di affinare analisi e indirizzi.

La povertà in Italia

Definire la povertà non è operazione semplice. In Italia i primi tentativi di misurazione risalgono al dopoguerra, all'*Inchiesta sulla miseria* varata nel 1952 da un'apposita Commissione parlamentare (indicatori: sovraffollamento nelle abitazioni; consumo di zucchero, carne e vino; condizioni delle calzature). La misura di **povertà relativa**, ancora oggi pubblicata dall'Istat, risale invece agli anni 80 e si deve alla Commissione povertà istituita dal Governo Craxi nel 1984 e presieduta da Ermanno Gorrieri: secondo tale definizione, è povera una famiglia di due persone che consuma meno della media pro-capite dei consumi nazionali. **Nel 2016 si trattava del 10,6% delle famiglie pari al 14% della popolazione residente** (figura a sinistra).

A partire dalla seconda metà degli anni 90, l'Istat ha accompagnato la pubblicazione dei dati sulla povertà relativa con una misura di **povertà assoluta**, indicata come l'impossibilità per una famiglia di accedere ad un paniere di beni e servizi «socialmente accettabile». Secondo tale indicatore (profondamente rivisto nella metodologia nel 2009 e nelle serie storiche nel 2015) in tale condizione **nel 2016 si trovava il 6,3% delle famiglie pari al 7,9% della popolazione residente**. A seguito della revisione metodologica, oggi ogni famiglia ha la «sua» soglia di povertà, che dipende dalla composizione del nucleo (numero ed età dei componenti) e dal posto in cui vive (area metropolitana, grandi comuni, piccoli comuni; nord, centro, mezzogiorno).

Si tratta di misure sviluppate nel contesto nazionale in assenza di standard internazionali. In ambito europeo, sin dalla Strategia di Lisbona (2000; l'adozione da parte del Consiglio europeo di Laeken di un set di indicatori sociali è del 2001) si è affermato un indicatore di povertà relativa, inizialmente denominato incidenza di «basso reddito» e poi ribattezzato «**rischio di povertà**», dalla portata un po' più ampia dell'indicatore Istat sopra commentato: secondo tale definizione, è a rischio di povertà una famiglia il cui reddito è inferiore al 60% del reddito mediano equivalente nazionale. L'ultima rilevazione – del 2016 (ma su redditi del 2015) – indica in tale condizione **il 20,6% della popolazione residente**. Alla fine dello scorso decennio, in occasione del varo della Strategia Europa 2020, dopo lunga negoziazione, i Paesi membri hanno ritenuto di dover accompagnare tale indicatore con altre due misurazioni della povertà e dell'esclusione sociale: l'incidenza della **grave deprivazione materiale, pari nel 2016 al 12,1% della popolazione** (si tratta di famiglie con 4 problematiche su 9 individuate a livello UE: dal non potersi permettere la TV, l'auto, la lavatrice, il telefono, un pasto adeguato ogni due giorni, una settimana di ferie l'anno lontano da casa, al non poter far fronte ad una spesa imprevista di 800 euro, non riuscire a riscaldare adeguatamente l'abitazione, essere in arretrato con i pagamenti – mutuo, affitto, bollette); e, infine, l'incidenza delle persone in famiglia a **molto bassa intensità lavorativa** (famiglie cioè in cui i mesi lavorati sono meno del 20% del potenziale) **pari al 12,8% della popolazione.**

La povertà in Italia (*segue*)

Negli anni successivi all'adozione dei tre indicatori nell'ambito della Strategia EU2020, ha cominciato a diffondersi l'uso di un indicatore «congiunto», dato dall'unione dei tre indicatori adottati (figura in alto, a destra). In Italia si tratta di circa il 30% della popolazione in almeno una delle tre condizioni. La *ratio* che aveva portato alla scelta di un riferimento così ampio – nella media UE si tratta pur sempre del 23,5% - aveva a che fare con la necessità di lasciar liberi i paesi di scegliersi il proprio target di riferimento nelle politiche di contrasto alla povertà a seconda delle specificità nazionali, scelta forse poco oculata se obiettivo degli indicatori è anche quello di orientare quelle politiche. Da questo punto di vista appare molto più interessate l'«intersezione» degli indicatori più che l'«unione»: scopriamo così che quasi sei persone «a rischio di povertà» su dieci (figura al centro) non sono in una condizione di deprivazione materiale, mentre tra quelle in condizione di deprivazione materiale (figura a sinistra) circa la metà non è a rischio di povertà (e una su sette appartiene al 40% più ricco della popolazione!). In realtà, **le persone** che sono **allo stesso tempo in una situazione di basso reddito** (come identificato dal rischio di povertà comunitario, cioè meno del 60% della mediana equivalente) **e di deprivazione materiale** – in altri termini, l'immagine più vicina al senso comune della povertà – **sono il 5,6% della popolazione**, un dato non lontano da quello della popolazione in povertà assoluta (e che, se incrociato anche con quello della bassa intensità di lavoro, si riduce al 2,3%).
A completare il quadro, va qui citato l'approccio sviluppato dall'Istat negli ultimi anni verso una misurazione multisettoriale del Benessere Equo e Sostenibile, noto come **BES** (figura pag. precedente, in basso). Nell'area del benessere economico, sono ricompresi anche alcuni indicatori di fragilità: oltre alla povertà assoluta e i tre indicatori di EU2020, meritano menzione: l'indicatore di **bassa qualità dell'abitazione** (a segnalare sovraffollamento congiuntamente ad almeno uno tra i seguenti problemi: strutturali, mancanza di acqua corrente per bagno/doccia, luminosità), che caratterizza il **7,6% della popolazione**; la **grande difficoltà economica**, come valutata **soggettivamente** alla domanda «come arrivi a fine mese?», situazione in cui afferma di trovarsi il **10,9% della popolazione**.

In sintesi, pur in assenza di standard internazionali, **il target di una politica come il REI** – che si tratti di famiglie con consumi inferiori ad un paniere socialmente accettabile o, congiuntamente, con basso reddito e situazione di deprivazione materiale – **sembra identificabile nell'intervallo tra il 5 e l'8% della popolazione**. Resta comunque un'area di fragilità economica – come misurata da indicatori di povertà relativa, di deprivazione, di partecipazione familiare al mercato del lavoro, di valutazione soggettiva di difficoltà economica – che coinvolge tra il 10 e il 15% della popolazione per estendersi col «rischio» di povertà fino al 20% (e oltre, se considerati cumulativamente) e che rimanda ad altre sfere di intervento più dirette a contrastare la disuguaglianza.

REI e indicatori di povertà

Gli indicatori statistici sono un utile riferimento per la *policy*, ma – per varie ragioni – in nessun paese i requisiti per l'accesso a misure di reddito minimo quali il REI sono determinati in maniera analoga a quanto avviene per la classificazione statistica. Si pensi alla povertà assoluta, le cui soglie sono differenziate per età e comune di residenza, o alla deprivazione materiale, fortemente induttiva sulla base dell'analisi di pochi *item*, o agli indicatori di povertà relativa, influenzati dai movimenti della distribuzione dei redditi o dei consumi (peraltro tendenzialmente pro-ciclici, cioè tendenti a rilevare meno poveri quando c'è recessione e viceversa): non è immaginabile che i requisiti che determinano il diritto soggettivo ad una prestazione siano in tal modo definiti.
Nel caso del REI la prova dei mezzi è effettuata avvalendosi dell'indicatore con il quale si accede per norma all'insieme delle prestazioni sociali agevolate nel nostro paese: **l'ISEE e alcune sue componenti**. In particolare, per l'accesso al REI è fissata dal legislatore delegato una soglia ISEE di 6 mila euro, accompagnata da una soglia ISRE (la componente reddituale dell'ISEE) di 3 mila euro e due soglie patrimoniali relative a: i beni immobili diversi dalla prima casa, che non devono superare i 20 mila euro; il valore del patrimonio mobiliare (conti, depositi, titoli, ecc.) del nucleo, non superiore a 10 mila euro (ridotti a 8 mila per famiglie di due componenti e a 6 mila per un single). Come in altri paesi, **differenziare le soglie reddituali e patrimoniali permette una maggiore efficacia selettiva**. Ad esempio, una soglia ISEE più alta di quella ISRE permette a chi ha solo patrimonio e non reddito di accedere ugualmente al REI; ma il patrimonio va opportunamente qualificato, il favore essendo solo per la prima casa o per beni immobili diversi dalla prima casa di modesto valore o per forme di risparmio precauzionale non di eccessivo rilievo.

Ma qual è la popolazione che si trova potenzialmente nelle **condizioni economiche del REI**? Tenuto conto che dal 1° luglio la misura sarà pienamente universale, possiamo prescindere dalle caratteristiche del nucleo familiare (nella prima parte dell'anno, invece, nei nuclei beneficiari deve esserci almeno un minorenne o un figlio con disabilità o una mamma in attesa o un disoccupato ultracinquantacinquenne). Se consideriamo **coloro che hanno richiesto l'ISEE** per una qualche ragione, i nuclei nelle condizioni del REI sono oltre un milione per **oltre 3 milioni di persone**. Evidentemente, però, non tutta la popolazione residente chiede l'ISEE; in assenza di prestazioni sociali dedicate, anche famiglie povere possono non aver avuto necessità di presentare una dichiarazione a fini ISEE. Per tener conto anche di queste famiglie, in relazione tecnica al decreto legislativo istitutivo del REI, così come alla recente legge di bilancio che ne ha disposto l'allargamento, si assume un fattore di espansione del 15% rispetto a chi ha effettivamente richiesto l'ISEE.
Si tratta di un fattore di espansione relativamente basso che sconta implicitamente la presenza di un *take-up* non completo della misura (cioè non tutti gli aventi diritto fanno richiesta). Anche con una ipotesi di *take-up* pari al 90% (come visto precedentemente, molto alto), la stima del numero di persone potenzialmente nelle condizioni previste per l'accesso al REI cresce di quasi un milione, fino a circa il 6,5% della popolazione residente, valore centrale nell'intervallo di riferimento prima individuato per la popolazione target in condizione di povertà.
Attenzione, però: non si tratta degli effettivi beneficiari del REI. Innanzitutto, chi è coperto da altri strumenti – ad esempio, un ammortizzatore sociale per i disoccupati – o chi riceve trattamenti assistenziali più generosi del REI – ad esempio, tipicamente l'assegno sociale per gli anziani – non accede alla misura. Inoltre, in sede di prima applicazione, la soglia reddituale non è coperta per l'intero, ma fino al 75%: ne deriva che i nuclei con risorse proprie prossime alla soglia di 3 mila euro, pur essendo nelle condizioni economiche previste per il REI, inizialmente non avranno, in via generale, diritto al beneficio.

La quota per interventi e servizi del Fondo Povertà

Il REI è finanziato nei limiti delle risorse del Fondo Povertà, che è prioritariamente volto alla copertura del **beneficio economico versato sulla Carta REI**, lo strumento finanziario scelto per erogare la misura – cioè una carta di pagamento utilizzabile per l'acquisto di beni alimentari o farmaceutici e per il pagamento di bollette, oltre che per ritirare contante (fino ad un massimo di 240 euro mensili). A tal fine sono **destinati circa 1 miliardo 750 milioni di euro nel 2018, che crescono a 2,2 miliardi di euro nel 2019**. Ma il Fondo non esaurisce così le sue funzioni: una delle novità più significative del decreto legislativo 147 è che i servizi che si accompagnano al REI non sono solo quelli ordinariamente erogati a livello territoriale – come era stato, ad esempio, per la sperimentazione del SIA – ma **interventi e servizi specificamente finanziati a valere sulle risorse del Fondo Povertà che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni**, nei limiti delle risorse disponibili. E' alla programmazione degli interventi a valere su tali risorse – d'ora in poi "quota servizi" – che è destinato il presente Piano.

Non si tratta del primo fondo nazionale volto a finanziare i servizi sociali territoriali. Già la legge 328 del 2000 – la legge quadro per gli interventi e i servizi sociali – aveva istituito il **Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS)** per il finanziamento di livelli essenziali delle prestazioni nel campo delle politiche socio-assistenziali. Al FNPS si era aggiunto nel 2007 il **Fondo per le non autosufficienze (FNA)**, con le medesime funzioni, ma limitatamente ai servizi socio-sanitari (componente non sanitaria) per le persone non autosufficienti. In realtà, tali fondi non hanno mai potuto svolgere – fino ad oggi – le funzioni loro assegnate per una ragione apparentemente "tecnica", ma sostanziale: al di là dell'ammontare di risorse, di cui si dirà dopo, si trattava di fondi la cui dotazione finanziaria veniva determinata anno per anno in legge finanziaria (l'attuale legge di bilancio), senza una dotazione strutturale. In altri termini, avendo un orizzonte al più triennale, non potevano fornire copertura finanziaria per il finanziamento di livelli essenziali – che invece costituiscono diritti soggettivi duraturi nel tempo. A ciò si aggiunga che negli anni della grande crisi i fondi sono andati riducendosi fino sostanzialmente ad azzerarsi nel 2012.

Il quadro è radicalmente mutato nel corso dell'ultima legislatura (figura in alto): nel 2013 si ristabiliva una dotazione di quasi 600 milioni di euro che è cresciuta anno per anno fino agli **815 milioni di euro complessivi del 2017**, incluso il Fondo per il cd. "Dopo di noi" – l'ultimo nato, con ammontare di risorse più limitato. Ma forse ancora più rilevante è l'aver reso **strutturali entrambi i fondi maggiori a decorrere dal 2015** (il FNA pienamente nel 2016): si può pertanto avviare un percorso volto a garantire livelli essenziali non solo nel campo della lotta alla povertà.

La quota servizi del Fondo Povertà nasce invece già **strutturale** per un ammontare di risorse che **dai circa 300 milioni di euro del 2018 sale fino a 470 milioni a decorrere dal 2020**. Non si ripete l'errore fatto con gli altri fondi quanto a dimensione e durata della disponibilità delle risorse: sin da subito, quindi, nei limiti delle risorse indicate, **il Fondo Povertà permette di definire livelli essenziali delle prestazioni**.

I livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà

- SEGRETARIATO SOCIALE
- SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

- SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

- SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
- TIROCINI PER L'INCLUSIONE SOCIALE
- SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO
- ASSISTENZA DOMICILIARE
- SOSTEGNO GENITORIALITÀ
- MEDIAZIONE CULTURALE

- PRONTO INTERVENTO SOCIALE

INTERVENTI E SERVIZI A VALERE SUL FONDO POVERTÀ

Il decreto legislativo 147 già individua i livelli essenziali per il REI, fissati in modo da accompagnare i beneficiari nel loro percorso nei servizi dalla richiesta di informazioni all'erogazione di interventi e servizi aggiuntivi. Quindi, in sequenza (crono)logica, il **primo livello** riguarda i **servizi per l'accesso al REI**: al proposito, il legislatore dispone l'attivazione di luoghi dedicati – i Punti per l'accesso al REI – chiaramente identificati nel territorio, in cui ricevere informazione, consulenza, orientamento e, se del caso, assistenza nella presentazione della domanda. Laddove il REI sia riconosciuto, **il secondo livello essenziale** è l'attività propedeutica alla definizione degli interventi, e cioè **la valutazione multidimensionale o**, per usare una espressione anglofona che rende meglio quanto previsto, l'***assessment***, consistente in una articolata analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo familiare, nonché dei fattori di contesto che possano facilitare o ostacolare gli interventi, finalizzata all'identificazione dei bisogni e dei possibili percorsi verso l'autonomia. All'analisi preliminare segue (ove necessario in caso di situazioni complesse) **l'attivazione di equipe multidisciplinari** al fine di definire un quadro di analisi più approfondito, necessario a costruire in rete con gli altri servizi territoriali competenti una progettazione unitaria. E **il terzo livello essenziale** è proprio la definizione del **progetto personalizzato**, un progetto che si sforza di definire obiettivi generali, ma anche **risultati attesi concreti**; che individua i **sostegni** necessari per far fronte ai bisogni emersi in sede di *assessment*; che chiarisce gli **impegni** che il nucleo fa propri e che condizionano l'erogazione del beneficio. Cruciale – in questo contesto di "diritto/dovere" al progetto – è la partecipazione e il coinvolgimento del nucleo nelle attività di progettazione, nonché la predisposizione all'ascolto dei suoi desideri, aspettative e preferenze. Così come **necessario per il successo appare il coinvolgimento della comunità, delle sue organizzazioni del Terzo Settore impegnate nel contrasto alla povertà, ma anche delle forze produttive e delle parti sociali**. Ma i servizi possono essere in grado di progettare unitariamente, di lavorare sulle diverse dimensioni del benessere dei beneficiari, di fare regia sul territorio, solo se prima si organizzano in **rete**.

La rete dei servizi e gli interventi a valere sul Fondo Povertà

La costituzione della **rete dei servizi territoriali** è quindi **essenziale per il funzionamento del REI**. Se il servizio sociale può accogliere e indirizzare, cioè "farsi carico" del bisogno rappresentato da coloro a cui è riconosciuto il REI, non è allo specifico dei servizi sociali che la progettazione può limitarsi. Si pensi ad una situazione di povertà determinata dall'assenza di lavoro in un dato nucleo, a cui non si accompagnano altri profili di fragilità: in questo caso, a seguito dell'analisi preliminare, va attivato il centro per l'impiego e il progetto personalizzato sostituito dal patto di servizio previsto in attuazione del *jobs act*, con il suo corredo di politiche attive del lavoro. Ma se l'assenza di lavoro si accompagna a problematiche di altra natura – ad es. salute mentale in un nucleo con componenti minorenni – il centro per l'impiego andrà sicuramente coinvolto, eventualmente attivando le tutele del collocamento mirato, ma contemporaneamente andranno predisposte dal servizio sociale stesso forme di sostegno alla funzione genitoriale, andrà coinvolta la scuola per tutelare il benessere dei bambini e gli interventi dovranno essere coordinati con quelli dei servizi specialistici socio-sanitari. E così via, in situazioni dal diverso grado di complessità, che possono richiedere di estendere gli ambiti della progettazione coinvolgendo le agenzie di formazione, i servizi per le politiche abitative, i servizi sanitari in senso stretto.

Cruciale in questo contesto è la **gestione associata dei servizi a livello di ambito territoriale**. Il decreto legislativo 147 prevede che i comuni svolgano le proprie funzioni connesse al REI cooperando a livello di ambito territoriale «*al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute*» (art. 13, co. 1). Al riguardo, va qui però evidenziato che la gestione associata dei servizi è **una pratica non ancora sufficientemente diffusa**, considerato che in una recente indagine condotta dal Ministero (con solo metà degli ambiti rispondenti però) poco più della metà della popolazione vive in territori in cui l'accesso ai servizi e la presa in carico sono gestiti in forma associata.

Non è comunque compito di questo Piano definire le modalità con cui i servizi si organizzano per svolgere in maniera coordinata le funzioni di *assessment* e progettazione, trattandosi di competenza esclusiva regionale. **Saranno** quindi **i Piani regionali** (o diverso atto di programmazione), a valle del presente, **a disciplinare le forme di collaborazione e cooperazione tra i servizi** che permettano di raggiungere i risultati auspicati (ad esempio, a valere sui fondi dei POR del Fondo sociale europeo, i Piani regionali potranno prevedere meccanismi premiali volti a favorire l'efficacia e l'efficienza dei servizi tramite il rafforzamento della gestione associata). Vi sono comunque **due condizioni** poste dal legislatore nazionale che devono essere rispettate nella programmazione regionale, essendo esse stesse definite livello essenziale delle prestazioni: **che gli ambiti di programmazione dei comparti sociale, sanitario e delle politiche del lavoro siano territorialmente omogenei; che nell'offerta integrata, sulla base di un reciproco riconoscimento, si tenga conto delle attività del Terzo Settore impegnato nel campo delle politiche sociali.** E, più in generale, una delle sfide più importanti per la programmazione regionale dei servizi è quella di renderli aperti al territorio, coinvolgendo anche le parti sociali, le imprese, gli attori portatori di innovazione sociale, la comunità in senso più ampio.

Compito invece specifico **di questo Piano è programmare mediante indirizzi nazionali l'utilizzo delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà**. Si torna in questo caso nello specifico del servizio sociale territoriale con una elencazione tassativa di interventi e servizi individuata nel decreto legislativo 147 (è l'elenco di destra riportato nella figura della pagina precedente, associato ai tre livelli essenziali). Per i servizi afferenti invece alle altre filiere amministrative, vale quanto previsto a legislazione vigente (i beneficiari REI accedono cioè ai servizi ordinari da richiamare nel progetto, con l'unica eccezione dell'assegno di ricollocazione, come si vedrà oltre). Tra i servizi prima elencati, **il servizio sociale professionale è** quello **trasversale ai tre livelli essenziali**, nelle sue funzioni di orientamento, presa in carico mediante valutazione multidimensionale e progettazione (con funzioni tipicamente anche di *case manager* del progetto). **Ad esso si affianca il segretariato sociale** nei Punti per l'accesso al REI, **e una serie di servizi alla persona – dai tirocini per l'inclusione all'assistenza domiciliare, dal sostegno genitoriale al sostegno socio-educativo, dalla mediazione culturale al pronto intervento sociale – da individuare come sostegni nel progetto. E' tra questi servizi che il presente Piano individuerà le priorità nazionali**, mentre, in coerenza con queste, i Piani regionali dovranno eventualmente indicare ulteriori specifici rafforzamenti da prevedere nei territori di competenza.

Ma prima di fissare tali priorità, val la pena sottolineare che seppure i servizi sociali rafforzati a valere sulle risorse del Fondo Povertà siano volti a permettere l'accesso, l'*assessment* e l'attuazione del progetto personalizzato per i beneficiari del REI, **deve evidentemente trattarsi di servizi integrati**, non solo – come sopra evidenziato – nella rete dei servizi territoriali afferenti a diverse filiere amministrative (lavoro, salute, scuola, ecc.), ma **innanzitutto nello specifico della rete degli interventi e dei servizi sociali**. In alcuni casi è una diretta conseguenza delle caratteristiche del servizio: ad esempio, i punti per l'accesso al REI non vanno intesi come strutture separate, ma deve trattarsi di servizi pienamente integrati nelle funzioni del segretariato sociale, trattandosi tipicamente di servizi «multiutenza». Ma, più in generale**, la necessità di garantire specifici sostegni ai beneficiari del REI non deve in alcun modo tradursi in una frammentazione ed autonomia dei servizi per le persone povere rispetto al complesso dei servizi sociali**.

Il punto di partenza: la spesa sociale dei comuni nell’area povertà

	2014	
	Spesa sociale dei comuni	di cui: area povertà
Italia	**6.919**	**488**
Nord	3.903	255
Centro	1.565	105
Mezzogiorno	1.451	128
Interventi e servizi	2.682	180
Contributi economici	1.846	242
Strutture	2.391	67

Ma qual è **il punto di partenza per i servizi territoriali di contrasto alla povertà**? In via generale, secondo l’indagine Istat sulla spesa sociale dei comuni (ultimo anno disponibile, il 2014) per il contrasto alla povertà nei comuni italiani si spendono circa **488 milioni di euro l’anno**. Si tratta di una cifra relativamente piccola rispetto al complesso della spesa sociale territoriale, circa il 7% degli oltre 6,9 miliardi di euro del totale nazionale (figura in alto, a sinistra). La quota più rilevante è invece rivolta all’area dell’infanzia e della famiglia, per quasi il 40% (i soli nidi d’infanzia contano per oltre un miliardo di euro sui circa sette complessivi di spesa), mentre gli interventi per le persone con disabilità e per gli anziani complessivamente pesano per circa il 45% (rispettivamente, 25 e 20%). Evidentemente molti interventi per il contrasto alla povertà sono classificati sotto queste aree di utenza: ad esempio, per il sostegno economico a integrazione del reddito familiare, nell’area famiglia e minori i comuni hanno speso nel 2014 quasi 93 milioni di euro e nell’area disabili e anziani oltre 43 milioni. Ad ogni modo, qui si terrà conto della sola spesa esplicitamente classificata per interventi di contrasto alla povertà.

In termini pro-capite, si tratta di **8 euro per residente, con una variabilità che va da 9,2 euro al Nord a 6,1 nel Mezzogiorno**. Ma, in realtà, confrontando le regioni, la variabilità è molto maggiore, la spesa pro-capite variando dagli oltre 33 euro della Sardegna ai meno di 2 del Molise e della Calabria (fig. in alto, al centro): tra il minimo e il massimo c’è cioè un rapporto di 1 a 20. Più in generale, comunque, **la spesa evidentemente non riflette il bisogno**: nel Mezzogiorno, a seconda degli indicatori utilizzati, si concentra la maggior parte dei poveri, mentre la spesa per il contrasto alla povertà è solo un quarto del totale nazionale (128 milioni di euro su 488). Quanto al tipo di interventi finanziati (fig. in alto, a sinistra), si tratta per circa la metà di contributi economici, per un settimo di strutture (centri diurni, strutture di accoglienza, dormitori) e per poco più di un terzo di interventi e servizi, sostanzialmente quelli descritti alle pagine precedenti, cui è invece destinata la quasi totalità delle risorse della quota servizi del Fondo povertà (fatta eccezione per 20 milioni di euro finalizzati ad interventi per i senza dimora e 5 milioni per i neo maggiorenni fuori dalla famiglia di origine, cfr. oltre).

In sintesi, quindi, **la spesa territoriale per i servizi di contrasto alla povertà è relativamente bassa, concentrata sul sostegno economico e territorialmente sperequata**. L’esigenza di un rafforzamento generale e di garanzia di un livello uniforme di servizi sul territorio è pertanto evidente.

Le priorità: il servizio sociale professionale

Spesa dei comuni in servizio sociale professionale, totale e nell'area povertà, per ambiti territoriali in ordine crescente di spesa, euro ogni mille residenti, anno 2014

Spesa dei comuni in servizio sociale professionale, area povertà, percentili in base alla popolazione, euro ogni mille residenti, anno 2014

Le priorità per l'utilizzo delle risorse assegnate vengono definite nella logica degli obiettivi di servizio, come strumento per avviare il riconoscimento di livelli essenziali delle prestazioni, tenuto conto delle risorse disponibili.

Il primo servizio che appare opportuno prendere in considerazione è quello del **servizio sociale professionale**, le cui funzioni – al di là degli specifici interventi attivati – sono essenziali per dare concreta attuazione al REI: tale servizio **costituisce il perno attorno a cui ruota tutto l'impianto di attivazione e inclusione sociale della misura**, dal momento del *pre-assessment* (l'analisi preliminare in cui si decide il successivo percorso nei servizi) alla progettazione. Peraltro, l'interesse prioritario per il rafforzamento del servizio sociale professionale è anche esplicitato dal legislatore che in legge di bilancio per il 2018 a tale fine stabilisce che possano essere effettuate **assunzioni di assistenti sociali** con rapporto di lavoro a tempo determinato **in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale**, **nei limiti di un terzo delle risorse attribuite** a ciascun ambito a valere sulla quota del Fondo povertà per interventi e servizi sociali.

Ma qual è lo stato del servizio sociale professionale nei comuni? In media, secondo l'indagine Istat, la spesa ogni mille residenti è pari a 6,6 mila euro considerando tutta l'utenza del servizio sociale e a poco più di mille euro nello specifico dell'area povertà. Una prima considerazione riguarda proprio l'estensione del servizio sociale professionale nell'area di utenza povertà: come si può osservare nella figura in alto a sinistra, in cui tutti gli ambiti territoriali sono ordinati in base alla spesa sia per tutta l'utenza che per la sola area povertà, quest'ultima è notevolmente più bassa di quella totale (pur essendo leggermente superiore al 7% del totale della spesa commentato nella pagina precedente); inoltre – e più significativamente – nell'area povertà, in più del 10% degli ambiti la spesa è assente e in più di un quarto la spesa è trascurabile (meno di 200 euro ogni mille residenti). Non siamo in grado, sulla base dei dati disponibili, di esprimerci in maniera conclusiva su questi numeri (la funzione del servizio sociale professionale è spesso indivisibile e quindi potrebbe essere classificata sotto altre aree di utenza oppure potrebbe non esserci un problema di povertà in un certo numero di ambiti), ma l'impressione è che **in vaste aree del paese il servizio non sia attivato pur in presenza di un bisogno legato alla povertà**.

Ma, più in generale, quel che è certo è che la **spesa media è lontana dal rappresentare un livello di servizio garantito in modo uniforme** alla totalità della popolazione sull'intero territorio nazionale. Anche considerando il servizio offerto a tutta l'utenza, e non solo ai poveri, nel 10% di ambiti in cui la spesa è più bassa (p10), al più i comuni hanno speso 750 euro ogni mille residenti (si è già detto che la spesa è invece nulla nello specifico della povertà); all'altro estremo – il 10% di ambiti in cui si spende di più (p90) – la spesa è di almeno 12,2 mila euro per tutta l'utenza e di 2,2 mila euro nell'area povertà. Nell'ambito mediano, la spesa ogni mille residenti è di 4,9 mila euro per tutta l'utenza e di 560 euro per la povertà, valori sensibilmente inferiori alla media nazionale prima indicata (6,6 mila euro e mille). Anche pesando gli ambiti per la popolazione residente (figura in basso), il quadro non cambia: concentrandoci sulla sola spesa nell'area povertà, da un lato un decimo della popolazione (p10) vive in territori in cui tale spesa è inferiore a 50 euro e, dall'altro, un altro decimo (p90) di popolazione risiede in ambiti in cui la spesa è di almeno 3 mila euro, differenze nell'ordine di grandezza di 1 a 65!

Il servizio sociale professionale: l'obiettivo

L'eterogeneità della spesa trova riflesso nel numero di operatori in organico delle amministrazioni (figura a sinistra in alto). Dai progetti presentati da tutti gli ambiti a valere sulle risorse del PON inclusione, infatti, emerge a fronte di un numero medio di assistenti sociali ogni 100.000 abitanti pari a circa 14 (cioè circa uno ogni 7 mila abitanti), che un decimo della popolazione (p10) risiede in territori in cui è presente un assistente sociale ogni 20 mila abitanti e, all'altro estremo, nel decimo superiore (p90), è presente almeno un assistente sociale ogni circa 4 mila abitanti.

Appare in conclusione opportuno che **i primi obiettivi quantitativi** di questo Piano **siano declinati in termini di servizio sociale professionale**. In questo contesto si ritiene prioritario assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del REI. **Gli ambiti che presentano un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare parte delle risorse** della quota servizi del Fondo Povertà nazionale loro attribuite all'acquisizione di tali operatori **al fine di rafforzare il servizio sociale professionale**. Il vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è la situazione dell'ambito da quella desiderata, secondo lo schema seguente:

Criteri	Risorse
Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti	Almeno il 60%
Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti	Almeno il 40%
Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti	Almeno il 20%
Almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti	Requisito soddisfatto

L'obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni del servizio sociale professionale (cioè, non solo per l'area povertà), anche se gli assistenti sociali assunti a valere sulle risorse del Fondo povertà devono essere utilizzati in tale area d'interventi. I vincoli nell'utilizzo delle risorse sono da intendersi fino al raggiungimento dell'obiettivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili, nonché nei limiti dei vincoli di contenimento della spesa del personale presenti a legislazione vigente, fatte salve le deroghe previste dall'ultima legge di bilancio nei termini prima esposti. Fermi restando tali vincoli assunzionali (e le deroghe), al fine di assicurare continuità degli interventi e anche di evitare conflitti di interessi, appare opportuno che il servizio sia erogato dall'ente pubblico.

L'esigenza di maggiore omogeneità nella copertura del servizio evidentemente non esaurisce le necessità in quest'area. **Oltre al rafforzamento quantitativo è infatti importante che si modifichino le pratiche del lavoro dei servizi**. Si osservi, ad esempio, la diffusione delle equipe multidisciplinari per gli interventi di contrasto alla povertà (figura a sinistra, in basso), diffusa nelle modalità previste dalle linee guida del SIA (quindi nello specifico della povertà) o comunque come pratica comune dei servizi per la presa in carico solo in poco più di un quarto degli ambiti. Per il resto, per un quarto degli ambiti le equipe con ogni probabilità non sono attivate e per metà lo sono solo con riferimento ai servizi socio-sanitari. Perché il REI possa trovare l'attuazione desiderata è pertanto necessario non solo che il servizio sociale professionale si rafforzi, ma anche che sia **in grado di estendere a tutta la rete del territorio - e, in particolare, ai centri per l'impiego – pratiche finora relativamente diffuse nel solo contesto socio-sanitario.**

Le priorità: i sostegni nel progetto personalizzato

Spesa dei comuni in altri servizi/interventi, totale e nell'area povertà, per ambiti territoriali in ordine crescente di spesa, euro ogni mille residenti, anno 2014

Spesa dei comuni in altri interventi/servizi sociali, area povertà, percentili in base alla popolazione, euro ogni mille residenti, anno 2014

L'attività di *assessment* propria del servizio sociale professionale trova compimento nella definizione del progetto personalizzato, in cui accanto all'esplicitazione degli obiettivi/risultati attesi e agli impegni che la famiglia assume (contatti con i servizi, ricerca attiva di lavoro, frequenza scolastica, ecc.), sono individuati gli specifici **sostegni** di cui il nucleo necessita. **Il progetto investe le diverse dimensioni del benessere del nucleo – lavoro, formazione, istruzione, salute, casa** – e riporta ad unitarietà gli interventi che possono essere messi in campo da parte delle diverse filiere amministrative di governo dei servizi territoriali (servizi sociali, centri per l'impiego, agenzie regionali per la formazione, ASL, scuola, servizi specialistici socio-sanitari, uffici per le politiche abitative, ecc.). Per i settori diversi dal sociale, si tratta degli interventi previsti a legislazione vigente, con la rilevante eccezione dell'**assegno di ricollocazione**, previsto in attuazione del *jobs act* per i percettori della NASPI (il nuovo sussidio di disoccupazione) come misura finalizzata a garantire assistenza specialistica nella ricerca dell'impiego, estesa con l'istituzione del REI anche ai suoi beneficiari. Al REI potranno inoltre associarsi specifiche iniziative, come, ad esempio, nel campo delle politiche attive del lavoro, sarà il caso della cd. **Garanzia Giovani**.

Nello specifico degli interventi e servizi sociali, oltre a quanto previsto a legislazione vigente, interviene la quota servizi del Fondo Povertà, come già precedentemente evidenziato, a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. L'elenco degli interventi e servizi finanziabili, previsto dal decreto legislativo 147, è tassativo ed è il seguente (fatti salvi il servizio sociale professionale, di cui si è già detto, e il segretariato sociale, di cui si dirà dopo):

- **tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;**
- **sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;**
- **assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;**
- **sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;**
- **servizio di mediazione culturale;**
- **servizio di pronto intervento sociale.**

La diffusione di tali interventi – sia per il totale dell'utenza che nello specifico della povertà – è evidenziata nelle figure a sinistra in termini di spesa complessiva ogni mille residenti*. **Il quadro non è qualitativamente diverso da quanto già osservato nel caso del servizio sociale professionale, con una eterogeneità della spesa però più accentuata nel confronto tra i territori** e una quota maggiore dell'area povertà rispetto al totale (figura in alto): per metà degli ambiti (p50) la spesa totale è inferiore a 5 mila euro ogni mille residenti e nell'area povertà inferiore a 700 euro, mentre per il 10% per cento degli ambiti con spesa più alta (p90), questa è almeno di 14 mila euro nel totale e almeno di 3,6 mila euro nell'area povertà. Anche pesando per la popolazione nello specifico della spesa per la povertà (figura in basso), le differenze tra ambiti restano evidenti, oltre che molto più significative che nel caso visto prima del servizio sociale professionale: c'è un 10% della popolazione che vive in ambiti in cui non si spende sostanzialmente nulla (meno di 4 euro ogni mille residenti) e, all'altro estremo, un 10% in cui si spendono almeno 3,7 mila euro. Inoltre, osserviamo anche una notevole eterogeneità all'interno del decimo superiore: il valore p95, a delimitare il 5% di popolazione a spesa più alta, è a oltre 5,6 mila euro.

* L'assistenza domiciliare fuori dall'area povertà si concentra nell'area di utenza disabilità e anziani – in cui da sola vale 460 milioni di euro sui circa 510 complessivi – e assume specifiche caratteristiche non assimilabili agli interventi nell'area povertà: è quindi esclusa nel totale.

I sostegni nel progetto personalizzato: l'obiettivo

E' possibile definire un target quantitativo per i sostegni nel progetto personalizzato così come si è fatto per il servizio sociale professionale? Appare qui opportuno richiamare **i principi fondamentali che devono ispirare il progetto personalizzato**: secondo la norma istitutiva del REI, «*il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di **proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza** rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta applicazione delle risorse medesime*» (art. 6, co. 7, del d. lgs. 147/17). A differenza che il servizio sociale professionale, che interviene sempre – cioè, per ogni beneficiario del REI – perlomeno nella fase dell'*assessment* (ma può intervenire anche prima – nell'accesso – e dopo – nella realizzazione del progetto), per gli altri interventi e servizi che costituiscono i sostegni da realizzare nel progetto, sulla base dei sopra richiamati principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza, è necessaria una certa prudenza nell'indicare la frequenza con cui devono essere previsti.

In alcuni casi, è lo stesso legislatore delegato che limita l'azione dei servizi sociali: se in sede di analisi preliminare emerge una situazione di povertà che sia il mero effetto di **una condizione di disoccupazione «ordinaria»** (es. perdita di un posto di lavoro per crisi aziendale, esaurimento della NASPI, difficoltà di reinserimento lavorativo), **il progetto personalizzato va sostituito dal «patto di servizio»** (di cui al decreto legislativo 150 del 2015, art. 20) che i beneficiari REI dovranno stipulare con il centro per l'impiego così come fanno tutti gli altri disoccupati al fine di confermare il proprio stato di disoccupazione. Allo stesso modo, in assenza di bisogni complessi, non dandosi luogo alla formazione di equipe multidisciplinare, il servizio sociale potrebbe procedere ad una progettazione semplificata, senza attivare significativi sostegni. O, ancora, nel caso all'atto della richiesta del REI sia già presente una presa in carico da parte di altri servizi (si pensi a tutta l'area del socio-sanitario), la valutazione e la progettazione già effettuate sono integrate ai fini del REI, ma non necessariamente danno luogo all'attivazione di nuovi sostegni.

Ne deriva che **è solo nei casi di bisogno complesso** e di un *assessment* che dà luogo all'attivazione dell'equipe multidisciplinare **che appare necessario fissare un target nei termini dell'attivazione degli interventi e dei servizi sociali** di cui alla pagina precedente. Si pensi al caso (probabilmente tra i più frequenti per platee di riferimento di misure quali il REI), di nuclei in cui la situazione di disoccupazione si accompagna ad altre condizioni di fragilità che rendono difficile un inserimento in azienda se non previo un percorso socio-educativo preliminare ovvero un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia (dalle caratteristiche specificamente individuate in un accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22.1.2015), sostegni che il servizio sociale deve condividere con il centro per l'impiego – e con il nucleo familiare – in sede di *assessment.* Oppure, si pensi ad una situazione in cui la povertà si accompagna ad una situazione di trascuratezza dei minorenni presenti nel nucleo e l'equipe multidisciplinare attivi servizi di sostegno alla genitorialità coordinandosi con la scuola e i servizi socio-sanitari.

Non è prevedibile il numero di situazioni complesse in cui si ricorre alla composizione dell'equipe e alla definizione di un quadro di analisi approfondito, né il numero di casi in cui in esito a tale quadro emerga la necessità di singoli sostegni (cioè, non si può porre come target un certo numero di tirocini piuttosto che di attivazioni di assistenza domiciliare, ecc.), ma alla luce di quanto sopra appare necessario che **almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, venga attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali** evidenziati alla pagina precedente.

Inoltre, appare opportuno indicare uno **specifico target di intervento**: sulla base delle evidenze recenti, in maniera sempre più concorde **i primi anni di vita – i primi mille giorni – sono considerati una delle fasi più delicate dell'esistenza**, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia. La povertà è indubbiamente uno di quei fattori di rischio che pesano sul futuro dei bambini, se accompagnati ad altre fragilità del nucleo. Inoltre le ricerche dimostrano che interventi di sostegno alla genitorialità, ad esempio nella forma dell'*home visiting* o altri interventi il cui obiettivo sia il sostegno all'esercizio positivo del ruolo genitoriale, migliorando il funzionamento psicosociale e cognitivo dei bambini, hanno un'efficacia duratura nel tempo, soprattutto per i nuclei più fragili in condizioni socio-economiche svantaggiate. **Un obiettivo specifico** di questo Piano **è quindi l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.**

Le priorità: i punti per l’accesso al REI

Spesa dei comuni per segretariato sociale / porta unitaria per l'accesso ai servizi, per ambiti territoriali in ordine crescente di spesa, euro ogni mille residenti, anno 2014

Resta da considerare in questo Piano **il livello essenziale relativo all’informazione e all’accesso al REI.** Non si tratta evidentemente di una novità assoluta nel campo delle politiche sociali territoriali: già in attuazione della legge 328 del 2000 (la legge quadro per il sistema di interventi e servizi sociali), le Regioni con proprie leggi avrebbero dovuto prevedere l’erogazione della prestazione di “*segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari*” (art. 22, co. 4, lett. a).

Come visto precedentemente, il decreto legislativo 147 prevede, con riferimento al REI, una sorta di specializzazione nell’ambito delle funzioni del segretariato sociale con l’istituzione di **punti per l’accesso al REI**, “***presso i quali in ogni ambito territoriale è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari*** *sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali* ***e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del Rei***” (art. 6. co. 1). I punti per l’accesso al REI, pertanto, non sono da considerare strutture separate e andranno integrati nel sistema già (eventualmente) presente nei territori di esercizio delle funzioni di segretariato sociale. I comuni poi potranno prevedere – nella loro autonomia e per specifici bisogni organizzativi – la possibilità che la richiesta del REI venga materialmente effettuata presso una struttura diversa (ad esempio, il CAF), senza che ciò però faccia venir meno la necessità che i punti per l’accesso siano comunque attivati con le descritte funzioni di segretariato sociale.

Trattandosi di servizio di carattere tipicamente trasversale a tutta l’offerta di servizi sociali, non è possibile distinguere uno specifico dell’area «povertà» nel segretariato sociale correntemente offerto a livello territoriale. Nell’indagine Istat il servizio è infatti considerato indivisibile (classificato come «multiutenza») e include anche funzioni che vanno oltre lo specifico del servizio sociale (si pensi alle varie iniziative in materia di porta unica per l’accesso ai servizi socio-sanitari, con una certa diffusione sul territorio e in passato promosse anche a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze).

Ad ogni modo, nonostante le previsioni della legge 328 e le specifiche iniziative citate, **anche per il segretariato sociale**, come per gli altri servizi prima analizzati, **il tratto dominante è quello di una distribuzione territoriale estremamente eterogenea** e, in particolare, una spesa molto bassa, se non assente, in una porzione molto ampia di territorio. Nelle figure a lato (in alto, la distribuzione degli ambiti; in basso, i percentili pesando gli ambiti per la popolazione residente), si osserva come la spesa sia nulla per più di un decimo degli ambiti e resti trascurabile anche oltre il 25° percentile (meno di 300 euro ogni mille residenti), mentre la mediana comunque non superi i mille euro. Invece nel 10% degli ambiti a spesa maggiore, questa è di 3,4 mila euro e comunque superiore a 3 mila euro anche pesando per la popolazione.

I punti per l'accesso al REI: l'obiettivo

Punti di accesso ogni 100.000 abitanti

Regione	Punti
Totale	10
VEN	9
VAO	6
UMB	11
TOS	8
SIC	5
SAR	23
PUG	7
PIE	14
PAT	3
PAB	4
MOL	43
MAR	17
LOM	14
LIG	7
LAZ	3
FVG	19
EMR	9
CAM	9
CAL	22
BAS	3
ABR	17

I punti per l'accesso al REI avrebbero dovuto essere comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 147 (avvenuta il 14 ottobre 2017). Al 21 marzo 2018 sono 347 gli ambiti che hanno effettuato la comunicazione (poco meno del 60% del totale, cui corrisponde oltre il 65% della popolazione residente). In tali territori mediamente è presente un punto per l'accesso ogni 10 mila abitanti, anche se, complessivamente, oltre un quarto della popolazione risiede in ambiti con meno di due punti di accesso ogni 100.0000 abitanti. Inoltre vi è una notevolissima variabilità tra regioni: si va dagli oltre 40 punti per l'accesso ogni 100 mila abitanti in Molise ai 3 del Lazio, della Basilicata e della P.A. di Trento.

In realtà, nel caso dei punti per l'accesso una certa differenziazione dell'indicatore è anche l'effetto evidente della diversa conformazione territoriale. Si prenda, ad esempio, da un lato, il Molise, in cui sono presenti 136 comuni di cui solo 4 con più di 10 mila abitanti (nessuno con più di 50 mila) e oltre il 90% con meno di 5 mila abitanti; dall'altro lato, il Lazio, in cui Roma da sola ha poco meno della popolazione degli altri 377 comuni della regione messi insieme (l'80% dei quali, comunque, con meno di 10 mila abitanti). Le esigenze dei piccoli comuni sono, in maniera evidente, completamente diverse da quelle di una metropoli come Roma e la dislocazione dei servizi assume caratteristiche non comparabili.

La notevole diffusione in Italia di piccoli comuni rimanda a considerazioni che vanno evidentemente oltre lo specifico dei punti per l'accesso, investendo tutta l'offerta dei servizi sociali (e non solo) e più in generale richiama la **necessità di promuovere la gestione associata dei servizi**. Ma, nel caso di servizi che necessitano di una loro riconoscibilità fisica sul territorio, diventa essenziale tener conto della particolare conformazione del territorio medesimo.

In particolare, si ritiene che, in via generale, per il livello essenziale dell'informazione e dell'accesso al REI, si possa fissare un target nei termini seguenti: **garantire in ciascun ambito territoriale almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti.** Ma tale target deve tener conto, da un lato, della presenza di comuni molto piccoli, dove va garantita una presenza più capillare degli uffici, seppure con una flessibilità nell'organizzazione dei medesimi eventualmente gestita a livello di ambito territoriale; dall'altro lato, della presenza di città metropolitane, in cui la concentrazione della popolazione permette ad ogni ufficio di soddisfare platee molto più ampie. Quindi, se in un dato ambito territoriale sono compresi **comuni con meno di 10 mila abitanti**, **per tutti tali comuni va complessivamente previsto un punto di accesso ogni 20 mila abitanti**; se invece nell'ambito è compreso un comune capoluogo di **città metropolitana**, **per tale comune l'obiettivo è fissato in un punto per l'accesso ogni 70 mila abitanti**.

Gli obiettivi sopra definiti sono da perseguire nei limiti delle risorse disponibili, come per i servizi precedentemente esaminati, e **sono comunque da considerarsi subordinati al soddisfacimento dei vincoli precedentemente imposti in termini di servizio sociale professionale e di sostegni da prevedere nel progetto personalizzato.**

Il riparto della quota servizi del Fondo Povertà

Funzioni	Risorse 2018
Attuazione dei livelli essenziali connessi al REI (accesso, assessment, progetto personalizzato)	272 milioni
Interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora	20 milioni
Sperimentazione neo-maggiorenni già in carico nella minore età	5 milioni
Totale	**297 milioni**

I livelli essenziali delle prestazioni prima esaminati devono essere garantiti nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo Povertà, dotato a tal fine di **297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni nel 2019 e a 470 milioni di euro a decorrere dal 2020**. In realtà, alcuni interventi e servizi di contrasto alla povertà hanno specificità tali da non esaurirsi nel modello finora illustrato; è il caso in particolare dei **senza dimora** (e, più in generale, di chi è in **povertà estrema**) in cui la complessità del bisogno può esser tale da richiedere apposite strategie di accompagnamento, di intensità e specializzazione non immaginabili nella generalità dei progetti da predisporre per i beneficiari del REI. A questi interventi è destinata **una quota pari in termini strutturali a 20 milioni di euro**, sulla base del modello già concordato in sede di Conferenza Unificata volto a promuovere politiche cd. dell'*housing first* (cfr. *Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia*, approvate in Conferenza Unificata il 5.11.2015, da considerare parte essenziale di questo Piano per quanto concerne la programmazione dei servizi per i senza dimora).

Inoltre, per il triennio 2018-20, ad altri interventi di elevata specializzazione e delicatezza – rivolti **a neo-maggiorenni in uscita da un percorso di presa in carico** a seguito di allontanamento dalla famiglia di origine – **sono destinati in via sperimentale 5 milioni annui**. In questo caso, sarà uno specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, a stabilire le modalità attuative della sperimentazione.

Ma a parte questi interventi, il resto della quota servizi – **272 milioni di euro nel 2018, cui si aggiungono 50 milioni nel 2019, 173 milioni nel 2020 e 178 a decorrere dal 2021** – è volto a finanziare gli obiettivi di servizio prima individuati in attuazione dei **livelli essenziali del REI.**

Tali risorse sono trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali direttamente agli ambiti territoriali, una volta valutata la coerenza del Piano regionale con le finalità di questo Piano nazionale. **Le Regioni potranno comunque integrare, a valere sui propri bilanci, le risorse da finalizzare al rafforzamento dei servizi di contrasto alla povertà sul proprio territorio di competenza**: in tal caso, potranno anche eventualmente richiedere che le risorse non siano trasferite direttamente agli ambiti, provvedendovi la Regione in forma integrata (entro 60 giorni dal ricevimento delle risorse nazionali).

Ma sulla base di quali criteri avviene il trasferimento agli ambiti o alle Regioni? Poiché le risorse sono legate agli obiettivi di servizio in un'ottica di progressione graduale verso livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente nel paese, a regime la quota servizi del Fondo povertà da trasferire a ciascun territorio andrà individuata a partire da una stima del fabbisogno e del costo standard delle prestazioni connesse. Ma è evidente che si tratta di un percorso graduale che può trovare definizione solo dopo un assestamento dei numeri e delle caratteristiche dei beneficiari e l'affermazione di un modello di servizi – come immaginati dal legislatore delegato – che permetta di stimarne con più accuratezza i costi.

Cruciale da questo punto di vista è l'alimentazione della istituenda Banca dati REI, parte del nuovo Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) previsto dal legislatore delegato per la raccolta dei dati non solo sulle prestazioni erogate, ma anche sulle valutazioni e le progettazioni personalizzate effettuate, nonché sulle caratteristiche dell'offerta dei servizi attivata, anche in termini di professioni e operatori sociali coinvolti.

Gli indicatori di riparto

Indicatori riparto quota livelli essenziali REI	Peso
Beneficiari SIA (Inps)	20%
Povertà assoluta (Istat)	20%
Grave deprivazione materiale (Eurostat)	20%
Rischio di povertà (Eurostat)	20%
Popolazione residente (Istat)	20%
Totale	**100%**

Se quindi a regime, sulla base dell'attuazione della misura e delle informazioni raccolte, si procederà ad una standardizzazione territoriale dei costi connessi all'attuazione del REI, **nella prima fase – e sicuramente per il periodo di vigenza di questo Piano – non ci si può che riferire agli indicatori disponibili** al fine di individuare i fabbisogni di ciascun territorio.

In tal senso, non può che considerarsi innanzitutto un indicatore della distribuzione territoriale della misura "ponte" che il Governo ha lanciato nel 2016 nel mentre si definiva il REI: **i beneficiari del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)**, infatti, per quasi tutto il 2018 si affiancheranno a quelli del REI (se non si saranno già "trasformati" in beneficiari REI); si tratta quindi del primo nucleo di percettori della misura di cui si ha certezza nella rappresentazione del fabbisogno. L'indicatore andrà poi sostituito all'inizio del 2019 dall'analogo indicatore sulla distribuzione territoriale effettiva dei beneficiari del REI (a sua volta da aggiornare all'inizio del 2020).

I beneficiari del SIA, però, non sono necessariamente distribuiti territorialmente in maniera analoga a come lo saranno quelli del REI, visto soprattutto che a partire dal 1° luglio la misura diventa pienamente universale. Si ritiene quindi necessario, ai fini della stima del fabbisogno, accompagnare l'indicatore SIA con alcuni indicatori statistici, selezionandone in particolare tre tra quelli di cui si è detto nella prima parte del Piano: **la povertà assoluta, la grave deprivazione materiale e il rischio di povertà**.

Infine, nella fase di avvio – sicuramente per il primo triennio – è importante che in tutto il paese i servizi siano rafforzati a seguito dell'istituzione del REI: si ritiene pertanto opportuno destinare una quota di risorse alle Regioni in base alla **popolazione residente**.

Per ciascuno di questi indicatori andrà ricostruita la quota regionale rispetto al totale nazionale (cioè, il numero di beneficiari SIA residenti in una data regione sul totale nazionale, il numero di residenti sul totale, e così via; per la povertà assoluta, che non è disponibile con dettaglio regionale, alle singole regioni si applicherà l'incidenza della macro-area di appartenenza). **A ciascuno di questi indicatori è attribuito un peso del 20% nel riparto**, in maniera che la quota attribuita ad ogni Regione sia la media delle quote ottenute sulla base delle distribuzioni territoriali dei singoli indicatori. Ricordiamo che quello che qui rileva – trattandosi di riparto – non è il numero assoluto di persone in ciascuna di queste condizioni, ma la diffusione relativa nel confronto tra regioni (cioè, ad esempio, se per ogni singolo indicatore la regione A presenta il doppio di persone della regione B, la prima riceve il doppio delle risorse).

Gli indicatori sopra descritti non sono disponibili a livello di ambito territoriale, se non con riferimento alla distribuzione territoriale del SIA (e, in futuro del REI) e alla popolazione residente. Sarà il decreto di riparto delle risorse (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata) ad individuare eventualmente criteri uniformi in tutte le Regioni per la distribuzione agli ambiti territoriali, atteso che, altrimenti, resta nelle competenze della Regione l'individuazione della quota da attribuire ai singoli ambiti territoriali.

Per la quota del Fondo destinata ai senza dimora e ai neo-maggiorenni si ritiene, invece, necessario utilizzare indicatori diversi. **I senza dimora sono in particolare concentrati nelle grandi aree urbane**: nelle prime sette città metropolitane sono presenti oltre la metà dei senza dimora del paese e sono le uniche città in cui se ne contano più di mille ciascuna. Come già per gli interventi finanziati nel 2017 a valere sul PON inclusione e sul FEAD, si ritiene che **il 50% delle risorse debbano essere riservate a tali comuni e il resto alle regioni**, eventualmente identificando d'intesa con la regione interessata specifiche destinazioni per comuni con particolare concentrazione del fenomeno.

Quanto infine ai neo-maggiorenni, anche in questo caso, soprattutto con riferimento ai servizi socio-educativi residenziali, sembra esserci una particolare concentrazione nelle città metropolitane, dove si trova infatti quasi il 30% dei minorenni fuori famiglia nei servizi residenziali. Si ritiene comunque che, **oltre alle città metropolitane, ciascuna regione debba poter partecipare alla sperimentazione** per un numero di ambiti dipendente dalla diffusione della popolazione interessata, da identificare con apposito riparto.

18A04583

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 2018.

Riconoscimento del Consorzio per la valorizzazione e la tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» - Konzorcij za vrednotenje in zaščito ekstra deviškega oljčnega olja z zaščiteno označbo porekla «Tergeste» e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Tergeste».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1845 della Commissione del 22 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 322 del 23 ottobre 2004 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Tergeste»;

Vista l'istanza presentata in data 3 luglio 2017 (prot. Mipaaf n. 51037) dal Consorzio per la valorizzazione e la tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» - Konzorcij za vrednotenje in zaščito ekstra deviškega oljčnega olja z zaščiteno označbo porekla «Tergeste» con sede legale in Trieste, Piazza della Borsa n. 14, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999 per la DOP «Tergeste»;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria olivicoltori nella filiera «grassi (olii)» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CCIAA Venezia Giulia a mezzo pec in data 19 dicembre 2017, prot. mipaaf n. 92126, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP Tergeste;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la valorizzazione e la tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» - Konzorcij za vrednotenje in zaščito ekstra deviškega oljčnega olja z zaščiteno označbo porekla «Tergeste» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Tergeste»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la valorizzazione e la tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste » - Konzorcij za vrednotenje in zaščito ekstra deviškega oljčnega olja z zaščiteno označbo porekla «Tergeste» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Tergeste» registrata con regolamento (CE) n. 1845 della Commissione del 22 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 322 del 23 ottobre 2004.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» - Konzorcij za vrednotenje in zaščito ekstra deviškega oljčnega olja z zaščiteno označbo porekla «Tergeste», con sede in Trieste, Piazza della Borsa n. 14, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i., recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Tergeste».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Tergeste» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Tergeste» appartenenti alla categoria «olivicoltori», nella filiera «grassi (olii)» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i., recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i., recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A04586

DECRETO 4 giugno 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio «Grana Padano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Grana Padano»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano», rinnovato da ultimo con decreto del 20 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 2017;

Vista la proposta di modifica dello statuto avanzata dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano con 13 aprile 2018, approvata dal Ministero con e-mail del 26 aprile 2018;

Visto che il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 22 maggio 2018, prot. Mipaaf n. 38167;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano nella nuova versione registrata a Verona il 22 maggio 2018, recante il numero di repertorio 4935 ed il numero di raccolta 3275, con atto a firma del Notaio Michela Merighi,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano registrato a Verona il 22 maggio 2018, recante il numero di repertorio 4935 ed il numero di raccolta 3275, con atto a firma del Notaio Michela Merighi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A04582

DECRETO 26 giugno 2018.

Rinnovo della validità delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) della Commissione europea dell'8 aprile 2011, n. 404, recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) n. 1224/2009;

Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/1998, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/1998 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 41 del 18 febbraio 2017, recante «delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. le Giuseppe Castiglione»;

Visto in particolare, l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente «Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2011, n. 24;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2014 con il quale è stata prorogata la validità delle comunicazioni riguardanti la pesca sportiva sino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 2014 e 22 dicembre 2014, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 35 del 12 febbraio 2015 e n. 1 del 2 gennaio 2015;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2017 con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2017 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2018 con il quale è stata prorogata al 30 giugno 2018 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del decreto recante le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validità delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sull'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa;

Decreta:

Articolo unico

1. La validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 è prorogata al 31 dicembre 2018.

2. Le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresì, ai fini dell'esercizio dell'attività di pesca da terra e hanno validità sino al 31 dicembre 2018.

3. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010.

Questo decreto è immediatamente efficace e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2018

Il direttore generale: RIGILLO

18A04581

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 giugno 2018.

Revoca dell'amministratore unico della «Società cooperativa Agrisil», in Cosenza e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Società Cooperativa Agrisil» con sede in Cosenza, conclusa in data 28 novembre 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 31 gennaio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 30 giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento tali irregolarità non risultavano ancora sanate e precisamente: mancato versamento

del contributo di revisione per il biennio 2017/2018, comprensivo di sanzioni ed interessi; mancato versamento del contributo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59/92 per l'utile conseguito nell'esercizio 2015; scorretta tenuta e mancato aggiornamento dei libri fiscali; mancata esibizione delle dichiarazioni fiscali relative agli esercizi 2015 e 2016;

Considerato che dall'istruttoria effettuata da questa Autorità di vigilanza si è rilevato che l'art. 32 dello statuto sociale prevede che l'organo amministrativo sia nominato a tempo indeterminato o fino a revoca, in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 936, lett. *b)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che «l'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'art. 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma»;

Considerato, inoltre, che la cooperativa risulta gestita da un organo amministrativo monocratico nominato a tempo indeterminato in contrasto con la citata legge n. 2015/2017;

Considerato, altresì, che dalla consultazione del registro delle imprese si è riscontrato il mancato deposito del bilancio 2016;

Vista la nota n. 102050 trasmessa in data 14 aprile 2018 con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto che la citata nota, regolarmente consegnata nella casella di posta certificata dell'ente, non è stata riscontrata tramite l'invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni da parte della cooperativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 10 maggio 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* della dott.ssa Emanuela Iaccino;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministratore unico della società cooperativa «Società Cooperativa Agrisil» con sede in Cosenza, (c.f. n. 02684550789), costituita in data 14 gennaio 2005 è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Emanuela Iaccino, nata a Roma l'8 dicembre 1975 (c.f. CCNMNL75T48H501T), domiciliata in Cosenza, corso Luigi Fera n. 115 è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 13 giugno 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A04589

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 13 giugno 2018.

Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR).

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in base al quale le autorità amministrative indipendenti con funzioni di vigilanza, di controllo o regolatorie si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi di impatto della regolamentazione per l'emanazione degli atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito denominata Autorità) ha assunto i compiti e le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall'art. 1, comma 298, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui l'ANAC definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i princìpi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'art. 213, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale l'Autorità nazionale anticorruzione, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche;

Visto l'art. 213, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016 secondo cui l'ANAC trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti;

Visto l'art. 213, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, ai sensi del quale l'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche nella *Gazzetta Ufficiale*, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal decreto legislativo n. 50/2016;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e i decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013 secondo cui l'ANAC adotta il Piano nazionale anticorruzione, atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e atti regolatori nella forma di linee guida in diversi settori della disciplina di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Visto il regolamento recante «Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica di impatto della regolamentazione (VIR)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2013;

Visto il regolamento recante «Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 2015;

Visto il regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti dell'Autorità approvato il 16 febbraio 2010;

Ritenuto di dover provvedere, all'esito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto legislativo n. 56/2017 e in relazione alla legge n. 190/2012 e ai relativi decreti legislativi attuativi, all'adozione di un nuovo regolamento interno per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la definizione di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'AIR e della VIR;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 1435/2018 del 31 maggio 2018;

EMANA
il seguente regolamento:

TITOLO I
PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1.1 Il presente regolamento disciplina la partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e disciplina le procedure e le modalità di svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica di impatto della regolazione (VIR).

1.2 Nell'ambito del procedimento di regolazione dell'Autorità, è attribuita specifica rilevanza alle consultazioni, all'AIR e alla VIR quali strumenti del ciclo della regolazione considerati particolarmente idonei a garantire il miglioramento della qualità e dell'efficacia degli atti adottati.

Art. 2.

Atti di carattere generale adottati dall'Autorità

2.1 L'Autorità adotta atti di carattere generale nella forma di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati.

2.2 Nel testo di ciascun provvedimento adottato è specificata la natura dell'atto e indicata l'efficacia vincolante o meno delle disposizioni ivi contenute.

Art. 3.

Atti sottoposti a consultazione

3.1 L'Autorità favorisce la massima partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti di regolazione. A tal fine garantisce la trasparenza dei processi, attraverso la pubblicazione tempestiva sul proprio sito internet delle notizie e dei documenti di interesse, sottopone a consultazione gli atti di carattere generale, al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni da parte dei soggetti interessati.

3.2 L'Autorità predispone nel proprio sito web, nella pagina dedicata alle consultazioni, un calendario contenente l'indicazione degli atti di carattere generale che intende sottoporre a consultazione e/o AIR. L'indicazione non è vincolante ed è suscettibile di modifiche sia in ordine alla tempistica che all'oggetto dell'intervento.

3.3 Non sono, sottoposti a consultazione:

a) gli atti emanati al termine di procedimenti relativi a situazioni specifiche, sia ad iniziativa d'ufficio che su istanza di parte;

b) gli atti emanati a seguito di richieste specifiche, quali i pareri di precontenzioso e i pareri sulla normativa;

c) gli atti emanati per l'esigenza di mero adeguamento a modifiche normative sopravvenute;

d) gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;

e) gli atti che hanno un limitato impatto sul mercato;

f) gli atti che forniscono indicazioni interpretative o istruzioni operative;

g) gli atti di segnalazione a Governo e Parlamento;

h) le delibere sull'autofinanziamento e quelle contenenti indicazioni per l'utilizzo dei sistemi informativi dell'Autorità.

Inoltre, non si procede alla consultazione quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza.

Art. 4.

Predisposizione del documento di consultazione

4.1 Con riferimento agli atti da sottoporre a consultazione, gli uffici competenti predispongono una proposta di documento di consultazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

4.2 Qualora si presenti l'esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su proposta dell'ufficio competente, può deliberare la costituzione di tavoli tecnici di consultazione, senza carattere stabile, finalizzati alla predisposizione del documento di consultazione, determinandone la composizione e la durata.

4.3 I tavoli tecnici di consultazione sono espressione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali a titolo esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli operatori economici, oppure delle pubbliche amministrazioni e sono finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e pareri dei soggetti interessati su una determinata questione. Con deliberazione del Consiglio è individuato il soggetto incaricato del coordinamento delle attività del tavolo tecnico di consultazione.

4.4 I soggetti che partecipano ai tavoli tecnici possono presentare contributi scritti e osservazioni di cui l'Autorità potrà tenere conto nella stesura del documento di consultazione, secondo il proprio apprezzamento.

4.5 Il Consiglio approva il documento di consultazione e delibera l'avvio del procedimento per l'adozione dell'atto regolatorio, indicando la modalità di consultazione preventiva ritenuta idonea. Nella deliberazione di avvio del procedimento di regolazione è indicato se l'intervento è soggetto ad AIR.

4.6 Il documento di consultazione predisposto dall'ufficio competente, contiene:

a) le norme attributive del potere;

b) i presupposti, l'oggetto e le finalità dell'atto di regolazione da adottare;

c) la descrizione dettagliata, eventualmente con il ricorso a strumenti statistici, delle criticità riscontrate e dei possibili correttivi, indicando i probabili effetti sui soggetti destinatari degli interventi;

d) le ipotesi alternative che si mettono a confronto, laddove già individuate;

e) le questioni sulle quali l'Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;

f) la bozza dell'atto finale, se già predisposta;

g) l'indicazione delle modalità e il termine per la presentazione delle osservazioni e proposte, di norma non inferiore a trenta giorni, salvo casi di urgenza.

4.7 Il documento per la consultazione è pubblicato sul sito internet dell'Autorità nella sezione «Consultazioni in corso».

Art. 5.

Consultazione

5.1 La consultazione si svolge, di regola, in modalità aperta al pubblico con l'ausilio di tecnologie telematiche. In casi particolari, la consultazione può essere limitata a soggetti preventivamente individuati in considerazione dell'oggetto dell'atto di regolazione e/o dell'urgenza di adottarlo.

5.2 I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte nel termine fissato dall'Autorità che, salvo casi di particolare urgenza, non può essere inferiore a quattro settimane. I casi di particolare urgenza devono riguardare fatti indipendenti dalla volontà dell'Autorità e devono essere debitamente motivati. I contributi pervenuti sono considerati al fine della predisposizione dell'atto finale.

5.3 Le osservazioni e le proposte pervenute dai soggetti intervenuti alle consultazioni on-line sono pubblicate in versione integrale sul sito internet a cura dell'ufficio competente. I soggetti che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni, indicando se intendano mantenere riservato il nominativo del soggetto proponente e/o il contenuto delle osservazioni presentate. In tale ultimo caso, le parti riservate, che non saranno pubblicate, devono essere indicate in apposite appendici, separate dal resto delle osservazioni.

5.4 Ai fini dell'adozione dell'atto finale, l'Autorità prende in considerazione solo le osservazioni strettamente pertinenti all'oggetto della consultazione e utili all'assunzione delle scelte di competenza. Le osservazioni che, pur non possedendo tali caratteristiche, facciano emergere particolari criticità in altri ambiti di intervento dell'Autorità, possono essere valutate per l'adozione di atti futuri. Le richieste di parere o di indicazioni operative pervenute nel corso delle consultazioni non sono prese in considerazione e non formano oggetto di risposta da parte dell'Autorità.

Art. 6.

Consultazione preventiva

6.1 L'Autorità può ricorrere a consultazioni preventive al fine di acquisire i dati necessari alle valutazioni di competenza, anche mediante la somministrazione di questionari a soggetti preventivamente individuati.

6.2 In caso di atti che abbiano un grande impatto sul mercato oppure che riguardino questioni caratterizzate da novità o notevole complessità, il Consiglio può prevedere che la predisposizione del documento di consultazione avvenga all'esito dell'audizione di soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o privati, particolarmente qualificati in considerazione dell'oggetto dei suddetti atti. Il Consiglio individua, anche sulla base delle indicazioni e proposte dell'ufficio competente, i soggetti da convocare. All'audizione possono richiedere di essere invitati anche altri soggetti, che saranno ammessi a partecipare ove ne sussistano le condizioni. I soggetti che partecipano all'audizione possono presentare contributi e osservazioni sia in sede di partecipazione all'audizione sia entro il termine che sarà fissato nella lettera di convocazione. La presentazione di osservazioni e proposte avviene, di regola, con modalità telematiche.

Art. 7.

Seconda consultazione

7.1 Se, all'esito della prima consultazione, permane la necessità di acquisire ulteriori informazioni su specifiche questioni l'Autorità procede a una seconda consultazione, incentrata prevalentemente sui punti controversi.

7.2 Se, dopo la prima consultazione la proposta di testo finale contiene soluzioni che non erano previste nel documento sottoposto a consultazione o che si discostano notevolmente dalle opzioni ivi prospettate si procede a una nuova consultazione solo in relazione agli elementi di novità introdotti.

7.3 Il secondo documento di consultazione contiene la bozza di atto che l'Autorità intende adottare. In tale documento, o in un allegato separato, sono indicati i punti su cui l'Autorità ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi, evidenziando le ipotesi di soluzione alternativa con i relativi aspetti positivi e negativi. Inoltre, compatibilmente con la tempistica prevista, il secondo documento di consultazione fornisce le motivazioni delle scelte già adottate, anche con riferimento ad eventuali osservazioni non accolte.

7.4 I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte nel termine fissato dall'Autorità che, salvo casi di particolare urgenza, non può essere inferiore a quattro settimane. I casi di particolare urgenza devono riguardare fatti indipendenti dalla volontà dell'Autorità e devono essere debitamente motivati. I contributi pervenuti sono considerati al fine della predisposizione dell'atto finale.

TITOLO II

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR) E VERIFICA DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (VIR)

Art. 8.

Atti assoggettati all'analisi di impatto della regolazione (AIR)

8.1 Quando gli atti regolatori riguardano questioni di particolare rilevanza per il mercato o producono effetti su un numero elevato di destinatari, l'Autorità, laddove sussista un ampio potere discrezionale per la ponderazione degli interessi coinvolti, con deliberazione debitamente motivata sottopone i predetti atti, oltre che a consultazione pubblica, anche ad analisi di impatto della regolazione. In tal caso, nel documento di consultazione è indicato che l'atto di regolazione è sottoposto ad AIR.

8.2 Nei casi non rientranti nel punto 8.1, anche in ottemperanza al principio di proporzionalità e di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, l'Autorità predispone una relazione illustrativa in cui dà conto delle scelte adottate, anche in rapporto alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati.

Art. 9.

Obiettivi dell'analisi di impatto della regolazione

9.1 L'analisi di impatto della regolazione è finalizzata a valutare gli effetti dell'intervento regolatorio sul mercato. Tale attività presuppone l'analisi del quadro normativo di riferimento vigente e l'individuazione, laddove possibile:

a) delle criticità dell'applicazione della normativa attuale che si intendono risolvere;

b) degli obiettivi attesi, sia generici che specifici;

c) dei soggetti destinatari dell'intervento;

d) dell'«opzione zero» o «opzione di non intervento», che deve essere valutata in termini dinamici mediante una proiezione di ciò che accadrebbe se non vi fossero interventi regolatori;

e) delle opzioni di soluzione alternative, selezionate in considerazione della:

efficacia: capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati;

efficienza: massimizzazione del rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate;

concordanza: minimizzazione degli scostamenti presenti tra diversi obiettivi o diversi risultati attesi;

semplificazione amministrativa: minori aggravi burocratici e amministrativi;

tempestività: riduzione dei tempi per ottenere risultati o distribuzione più uniforme dei costi della regolazione;

fattibilità: concreta possibilità di realizzazione della soluzione esaminata;

f) degli effetti positivi e negativi delle varie opzioni e degli oneri derivanti dall'intervento a carico dei destinatari finali, laddove agevolmente quantificabili in modo attendibile;

g) dei costi dell'intervento, laddove agevolmente quantificabili in modo attendibile;

h) della fattibilità in concreto dell'opzione scelta;

i) degli indicatori oggettivi di misurazione dei risultati attesi;

j) delle azioni di monitoraggio utili allo svolgimento della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), da svolgersi a posteriori.

9.2 Le informazioni e i dati necessari allo svolgimento delle valutazioni di competenza sono acquisiti, ove disponibili, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 213, comma 8, del codice, e laddove ragionevolmente possibile, da altre banche dati esistenti presso amministrazioni pubbliche e soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, da analisi e studi nella materia oggetto di analisi, dalle segnalazioni e richieste di parere pervenute, dalle notizie contenute nella stampa nazionale o apprese da altri organi di informazione, dalle consultazioni preventive e dai tavoli tecnici effettuati dall'Autorità.

Art. 10.

Metodologia di analisi

10.1 In considerazione della natura degli atti di regolazione dell'Autorità, della finalità degli interventi regolatori e della notevole varietà degli ambiti di intervento, l'analisi di impatto della regolazione è effettuata, con preferenza, utilizzando metodologie di analisi multicriteria che consentono di valutare le singole opzioni alternative in termini sia qualitativi che quantitativi.

10.2 L'analisi, di regola, non riguarda l'intervento nel suo complesso, ma si concentra sulle disposizioni ritenute rilevanti nel caso concreto perché incidono in modo significativo sul mercato e sulla concorrenza, introducono importanti innovazioni nella disciplina, riguardano un numero particolarmente elevato di destinatari o si rivelano, per altri motivi, meritevoli di valutazioni specifiche.

10.3 Quando i provvedimenti da adottare impattano in modo significativo, direttamente o indirettamente, su micro, piccole e medie imprese, la verifica di impatto della regolazione è volta anche a valutare gli effetti sulle stesse.

Art. 11.

Relazione illustrativa e relazione AIR

11.1 La relazione illustrativa contiene i seguenti elementi:

norme attributive del potere;

ragioni e finalità dell'intervento;

esame dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione;

motivazione delle scelte adottate.

Nel caso di atti di regolazione che si sostanziano in meri adeguamenti o integrazioni di atti già predisposti dall'Autorità resi necessari in conseguenza di modifiche normative o di richieste di chiarimenti la relazione illustrativa può limitarsi all'elencazione delle modifiche introdotte con una breve motivazione delle stesse, se gli atti sono adottati in assenza di un potere discrezionale dell'Autorità oppure non innovano sostanzialmente l'atto originario. Quando a seguito di modifiche normative che attribuiscono un potere discrezionale all'Autorità o di richieste di chiarimenti si determina una modifica sostanziale dell'atto originario, oltre alla consultazione, è predisposta la relazione AIR, se ricorrono le condizioni di cui al punto 8.1.

11.2 Il processo di valutazione di impatto della regolazione è descritto nella relazione AIR che illustra, per gli aspetti ritenuti di maggior rilievo:

il contesto e gli obiettivi di regolazione;

le procedure di consultazione adottate;

la valutazione dell'opzione di non intervento;

la valutazione delle opzioni alternative;

la giustificazione dell'opzione regolatoria scelta;

le ragioni per il mancato accoglimento delle osservazioni dei partecipanti alla consultazione, raggruppate per oggetto;

la valutazione dell'impatto sulle PMI;

le modalità attuative dell'intervento regolatorio (monitoraggio, *VIR)*.

11.3 La relazione AIR è pubblicata sul sito dell'Autorità e trasmessa al Parlamento ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Art. 12.

Provvedimento finale

12.1 L'Autorità adotta l'atto di regolazione dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari.

12.2 Il provvedimento finale è accompagnato dalla «relazione illustrativa» o dalla relazione AIR, se prevista.

12.3 Nel provvedimento finale, nella relazione illustrativa o nella relazione AIR è indicato se per l'atto si prevede la realizzazione di una VIR, con precisazione della relativa tempistica.

Art. 13.

Verifica di impatto della regolazione

13.1 La verifica di impatto della regolazione consente di valutare a posteriori l'effetto delle regole introdotte sui soggetti destinatari degli atti regolatori, verificando il raggiungimento degli obiettivi attesi e individuando eventuali correttivi da introdurre.

13.2 Ai fini della verifica di impatto della regolazione, l'Autorità effettua il monitoraggio costante della regolazione raccogliendo le informazioni e i dati utili, ove disponibili e laddove ragionevolmente possibile, attraverso:

a) la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 213, comma 8, del codice;

b) le banche dati esistenti presso amministrazioni pubbliche e soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità;

c) le analisi e gli studi nella materia oggetto di valutazione;

d) le segnalazioni dei soggetti interessati;

e) le indicazioni fornite dagli uffici interni addetti all'attività di vigilanza e all'attività consultiva;

f) le consultazioni, le audizioni o i tavoli tecnici *ad hoc*;

g) la somministrazione di appositi questionari ai soggetti destinatari dei provvedimenti da valutare.

13.3 La verifica di impatto della regolazione è eseguita nel rispetto della scadenza individuata in occasione dell'adozione dei singoli provvedimenti.

Art. 14.

Atti sottoposti alla verifica di impatto della regolazione e relativo procedimento

14.1 Sono, di regola, sottoposti alla verifica di impatto della regolazione i provvedimenti per la cui approvazione è stata adottata una procedura AIR e i provvedimenti ritenuti di particolare interesse o che hanno avuto un significativo impatto sul mercato.

La verifica di impatto della regolazione può riguardare contestualmente provvedimenti tra loro connessi.

14.2 Al procedimento della verifica di impatto della regolazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative all'AIR di cui ai punti 2 e seguenti del presente regolamento in ordine alla calendarizzazione degli interventi e alla partecipazione dei portatori di interessi.

14.3 La verifica di impatto della regolazione si articola nelle seguenti fasi:

a) verifica del raggiungimento dei risultati attesi effettuata mediante confronto con gli indicatori individuati nell'AIR oppure con riferimento alla situazione di partenza;

b) verifica del superamento o della persistenza delle problematiche alla base dell'intervento;

c) valutazione dell'efficienza delle misure intraprese, con individuazione delle migliori e peggiori prassi;

d) individuazione di possibili correttivi.

Art. 15.

Esito della verifica di impatto della regolazione

15.1 L'esito della verifica di impatto della regolazione può consistere:

a) nella conferma dell'atto valutato;

b) nella modifica dell'atto valutato per aspetti di dettaglio;

c) nell'avvio di un nuovo procedimento destinato all'adozione di un atto di regolazione sostitutivo del precedente.

15.2 Le risultanze della verifica di impatto della regolazione sono riportate in un'apposita relazione (relazione *VIR)* pubblicata sul sito internet dell'Autorità. La relazione dà conto dell'analisi di cui all'art. 13.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Disposizioni finali

16.1 Il presente regolamento sostituisce il regolamento recante «Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica di impatto della regolamentazione (VIR)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2013 e il regolamento recante «Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 2015.

16.2 Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la relativa pubblicazione.

Approvato nell'adunanza del 13 giugno 2018 con delibera n. 554.

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 giugno 2018.

Il segretario: ESPOSITO

18A04584

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 marzo 2018.

Terze linee guida antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016». (Delibera n. 33/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione), che istituisce presso il Ministero dell'interno un apposito comitato per il coordinamento delle procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti «prioritari» (C.C.A.S.I.I.P.) ai fini della prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, di nomina del nuovo commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», che, all'art. 30:

al comma 1, istituisce, nell'ambito del Ministero dell'interno, una «struttura di missione» (di seguito struttura) per lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscano di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016;

al comma 3, stabilisce che la suddetta struttura si conforma alle linee guida, adottate dal C.C.A.S.I.I.P. anche in deroga alle disposizioni del Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

al comma 13, statuisce l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, ferma restando la possibilità per il C.C.A.S.I.I.P. di proporre a questo comitato, per gli interventi pubblici di particolare rilievo, la sottoposizione al più stringente monitoraggio finanziario previsto dall'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e fermo restando che, in deroga all'art. 6 della citata legge n. 136/2010, la competenza all'eventuale applicazione di sanzioni è attribuita al Prefetto responsabile della struttura;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, concernente «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli interventi sismici del 2016», che, in relazione all'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, prevede la redazione di un elenco di comuni aggiuntivo rispetto a quello riportato nell'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 189/2016, al fine dell'estensione dell'applicazione, tra l'altro, delle misure ivi previste;

Vista la legge 15 dicembre 2016, n. 229, che ha:

convertito, con modificazioni, il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

abrogato il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, includendo, nelle modifiche al primo decreto-legge, le disposizioni estensive recate dal decreto-legge abrogato - anche sotto il profilo della portata territoriale - in relazione all'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi alla citata data del 24 agosto 2016;

Vista la delibera 1° dicembre 2016, n. 72, con la quale questo comitato ha approvato le «Prime linee guida antimafia di cui all'art. 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», licenziate dal comitato di cui all'art. 203 del decreto legislativo n. 50/2016 nella seduta del 21 novembre 2016, raccomandando l'adozione di opportune misure intese a rendere possibile la tracciabilità informatica dei flussi finanziari;

Vista la delibera 3 marzo 2017, n. 26, con la quale questo comitato ha approvato le «Seconde linee antimafia» licenziate, ai sensi della normativa richiamata, dal citato comitato di coordinamento nella seduta del 25 gennaio 2017, disponendo che i dati di cui al punto 8, quinto capoverso, di dette linee guida vengano messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze e di qualunque altra amministrazione pubblica ne faccia richiesta e prevedendo che le modalità tecniche per l'accesso vengano definite tra commissario straordinario, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - anche al fine di garantire il principio di univocità dell'invio dei dati nell'ambito dei rispettivi sistemi - senza aggravio di costi per le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, che ha recato ulteriori interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, tra l'altro introducendo modifiche all'impianto legislativo definito per le attività di ricostruzione post-sisma;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, e che prevede l'istituzione di una sezione speciale dell'Anagrafe degli esecutori di cui al citato art. 30 del decreto-legge n. 189/2016, in cui confluisce l'elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell'art. 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e relativo alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo nell'anno 2009;

Vista la nota 14 marzo 2018, n. CCASGO/11001/119/7/27, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso, ai fini dell'inserimento nell'ordine del giorno di questo comitato, lo schema di «Terze Linee guida» adottato, ai sensi del comma 3 dell'art. 30 del decreto-legge n. 189/2016, dal C.C.A.S.I.I.P. nella seduta dell'8 dello stesso mese;

Preso atto che il citato art. 2-*bis*, comma 33, del decreto-legge n. 148/2017 dispone che alla sezione speciale prevista da detta norma vengano applicate, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189/2016, affidandone la tenuta alla menzionata struttura di missione;

Preso atto che il documento sottoposto all'esame di questo comitato reca disposizioni attuative del richiamato art. 2-*bis*, comma 33, del decreto-legge n. 148/2017 e che in particolare:

nella parte iniziale ricostruisce il «quadro normativo antimafia della gestione della ricostruzione» concernente i comuni colpiti dal sisma del 2016 e sintetizza «il rinnovato quadro normativo antimafia relativamente alla ricostruzione nell'ambito del Sisma dell'Abruzzo del 2009»;

stabilisce le procedure di trasferimento delle competenze sulle verifiche antimafia dalla Prefettura de L'Aquila alla struttura di missione;

regolamenta i controlli sui professionisti/progettisti operanti nella ricostruzione, prevedendo che nei confronti delle società o associazioni di progettisti organizzate in forma imprenditoriale vengano svolti gli ordinari controlli antimafia *ex* art. 84, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia), mentre - nel caso di incarichi conferiti a singoli professionisti - dovranno essere svolti controlli a campione per accertare la veridicità delle autocertificazioni previste dal Protocollo d'intesa allegato all'ordinanza del commissario straordinario 9 gennaio 2017, n. 12: le linee guida rimettono la disciplina delle concrete modalità operative di effettuazione dei controlli a campione ad apposita intesa tra commissario e direttore della struttura di missione e raccomanda comunque che, nello stilare tale intesa, si tenga conto dell'esigenza di indirizzare i controlli, tra gli altri, sui professionisti che accentrano un numero rilevante di incarichi o che risultano destinatari di incarichi di particolare rilievo economico;

evidenzia la necessità di adeguare a quanto previsto all'alinea precedente il Protocollo quadro di legalità allegato alle «Seconde Linee guida», che include nella «filiera» delle imprese tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel ciclo di progettazione e realizzazione delle opere, ed in particolare prospetta l'opportunità di espungere dal suddetto protocollo i riferimenti testuali al termine «progettisti»;

regolamenta il periodo transitorio del trasferimento delle competenze dagli uffici speciali per la ricostruzione nelle aree dell'Abruzzo alla struttura di missione;

disciplina le procedure di rinnovo/cancellazione dell'iscrizione all'Anagrafe degli esecutori;

implementa i controlli nella fase di cantierizzazione dei lavori, tra l'altro prevedendo che, al fine di consentire un utile confronto incrociato dei dati, il «referente di cantiere» di cui al punto 4 delle «Seconde Linee guida» trasmetta, settimanalmente, alle Casse edili/edilcasse territorialmente competenti uno stralcio del «settimanale di cantiere» che riporti l'indicazione delle imprese operanti nei singoli cantieri e dei nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali;

Tenuto conto dell'esame della proposta effettuato nel corso della riunione preparatoria di questo comitato del 20 marzo ai sensi del vigente regolamento (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota 21 marzo 2018, n. 1615, redatta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo comitato;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Delibera:

1. Sono approvate le «Terze Linee guida antimafia di cui all'art. 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito - con modificazioni - con legge n. 229 del 15 dicembre 2016», licenziate dal comitato di coordinamento di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella seduta dell'8 marzo 2018, e allegate alla presente delibera, della quale formano parte integrante.

2. Il Protocollo quadro di legalità allegato alle «Seconde Linee guida», approvate da questo comitato con la citata delibera n. 26/2017, è modificato espungendo - ai fini delle verifiche antimafia previste dall'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 - dalla «filiera» delle imprese i progettisti non aderenti ad associazioni o a società organizzate in forma imprenditoriale in relazione al differenziato trattamento loro riservato dalle linee guida di cui al precedente punto 1 rispetto ai professionisti che partecipano a dette società o associazioni.

3. Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute in dette linee guida e nelle «Prime linee guida» approvate da questo comitato con delibera n. 72/2016.

Roma, 21 marzo 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 18 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 884

ALLEGATO

MINISTERO DELL'INTERNO

COMITATO DI COORDINAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 203, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Terze Linee-guida antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con legge n. 229 del 15 dicembre 2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

1. Quadro normativo antimafia della gestione della ricostruzione

Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", nell'approntare uno specifico quadro di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che ebbero inizio il 24 agosto 2016, ha previsto rafforzate e articolate modalità di prevenzione delle ingerenze della criminalità organizzata nel processo di ricostruzione delle aree interessate dai predetti eventi.

Sulla base dell'articolo 30, comma 3, dell'impianto legislativo citato, questo Comitato ha già approvato, il 21.11.2016 e il 25.1.2017, due successive edizioni di Linee-guida per la ricostruzione post-sisma, rispettivamente adottate dal C.I.P.E. con Delibere dell'1.12.2016 e del 2.3.2017, per regolare in maniera dettagliata le modalità dei controlli antimafia. La prima edizione regola gli interventi urgenti di riparazione o di ripristino previsti dall'articolo 8 del decreto-legge in questione, mentre la seconda detta le procedure per i lavori, i servizi e le forniture di tutti gli interventi di ricostruzione pubblica e privata previsti dai commi 1 e 6 dell'articolo 30 del medesimo provvedimento legislativo.

In particolare, le Seconde Linee-guida, per contemperare le esigenze di rapidità della ricostruzione post-sisma con quelle di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, hanno istituito una procedura di controllo in base alla quale il rilascio delle informazioni antimafia per l'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al predetto comma 6 (nel prosieguo denominata solo "Anagrafe") si svolga secondo un procedimento articolato in due fasi: la prima, cd. "speditiva", finalizzata all'emissione, in assenza di condizioni immediatamente motivanti un diniego di iscrizione, di una informazione liberatoria provvisoria entro il termine di 15 giorni dalla istanza degli interessati, la seconda finalizzata all'emissione di un provvedimento conclusivo del procedimento, di rilascio definitivo o di diniego dell'informazione liberatoria, all'esito degli ulteriori accertamenti istruttori. Tali ulteriori accertamenti sono ovviamente effettuati anche nei casi in cui durante la prima fase della procedura di controllo gli elementi a disposizione non abbiano consentito né l'iscrizione provvisoria in Anagrafe né, tuttavia, l'immediato rigetto dell'istanza.

Successivamente, il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 2017, ha recato nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, introducendo a tal fine alcune modifiche all'impianto legislativo già posto in essere per le attività di ricostruzione post-sisma.

In particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera b), del nuovo decreto-legge, modificando il citato comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, ha disposto che gli operatori economici interessati agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, siano ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori, pur se non ancora iscritti nell'Anagrafe, anche solo con la dimostrazione o l'esibizione di un'apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l'avvenuta presentazione della necessaria istanza di iscrizione nell'Anagrafe medesima, fermo

restando l'esigenza del possesso anche degli altri requisiti previsti sia dal decreto legislativo n. 50 del 2016, sia dal bando di gara o dalla lettera di invito. La predetta norma prevede, altresì, che "...Qualora al momento dell'aggiudicazione... l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute".

Alla luce di tale previsione, ove l'aggiudicazione sia avvenuta a favore di una ditta non ancora iscritta, la Struttura procederà a tutte le verifiche nel più breve tempo possibile e con assoluta priorità rispetto agli accertamenti in corso.

2. Rinnovato quadro normativo antimafia relativamente alla ricostruzione privata nell'ambito del Sisma dell'Abruzzo del 2009

Il comma 33 dell'art. 2bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come introdotto dalla Legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 prevede l'istituzione di una Sezione Speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 relativamente alla ricostruzione post-sisma dell'Abruzzo del 2009.

Viene previsto che a tale Sezione Speciale vengano applicate, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidandone la

tenuta, con i relativi adempimenti, alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Procedure di trasferimento delle competenze dalla Prefettura de L'Aquila alla Struttura di missione

L'elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione de L'Aquila, gestito e tenuto da due Uffici speciali per la ricostruzione, è costituito da due sezioni: Operatori economici e Liberi Professionisti.

Tale previsione presenta un profilo di criticità, dal momento che per quanto riguarda la ricostruzione relativa al Sisma 2016 la materia viene disciplinata dall'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la cui applicazione è definita dall'Ordinanza n. 12 in data 9.1.2017 del Commissario straordinario.

Atteso quanto sopra, l'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 non prevede che i liberi professionisti siano assoggettati ai controlli antimafia della Struttura di missione ma che siano iscritti esclusivamente nell'apposito elenco tenuto dal Commissario straordinario del Governo.

Al fine di evitare disparità di trattamento, e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, si ritiene di poter applicare al settore dei liberi professionisti/progettisti la seguente disciplina di dettaglio, in maniera uniforme per i due ambiti del sisma.

4. Controlli antimafia sui professionisti/progettisti operanti nella ricostruzione

Per quanto concerne l'ambito relativo al sisma 2016, l'eccezionale rilevanza tanto economica quanto simbolica della ricostruzione post-sisma ha indotto questo

Comitato a effettuare una riflessione anche riguardo alle cautele preventive antimafia inerenti ai prevedibili numerosissimi interventi dei progettisti privati.

L'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha istituito, ai fini della massima trasparenza del conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, un apposito elenco speciale dei professionisti abilitati adottato dal Commissario straordinario, il quale definisce con proprio atto i criteri generali e i requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco.

In data 9 gennaio 2017 il Commissario straordinario ha adottato l'ordinanza n. 12 nella quale si dispone – per le finalità di interesse di questo Comitato – che l'iscrizione nell'Elenco speciale avvenga a seguito di un'autocertificazione attestante, tra gli altri, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Peraltro, l'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, concernente il suddetto Elenco speciale dei professionisti, deve essere coordinato con quanto disposto in via generale dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e dall'articolo 83, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice Antimafia).

Pertanto, limitatamente alle società o associazioni di progettisti organizzate in forma imprenditoriale, dovranno essere svolti gli ordinari controlli antimafia ex art. 84, comma 3 del summenzionato decreto legislativo n. 159 del 2011, attivando le Prefetture competenti.

Nel caso invece di incarichi affidati a singoli professionisti, per i quali l'Ordinanza n. 12 del 2017 del Commissario Straordinario prevede soltanto un'autocertificazione, dovranno essere svolti controlli a campione per accertare la veridicità delle attestazioni di cui all'articolo 5, lettere c) e d), del Protocollo d'intesa allegato alla citata Ordinanza n. 12 del Commissario straordinario.

Le concrete modalità operative di effettuazione dei controlli saranno disciplinate da apposita intesa tra il Commissario e il Direttore della Struttura di Missione.

Il Comitato raccomanda tuttavia che, nello stilare tale intesa, sia tenuta in considerazione l'esigenza di indirizzare i controlli, tra gli altri, sui professionisti che accentrano un numero rilevante di incarichi ovvero che risultano destinatari di incarichi di particolare rilievo economico.

In ogni caso, qualora all'esito dei controlli effettuati emerga la non veridicità delle attestazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, la Prefettura competente ne dà immediata comunicazione al Commissario straordinario, ai fini della cancellazione dei soggetti interessati dall'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui al citato articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e della conseguente esclusione da qualsiasi forma di contributo pubblico per le prestazioni professionali rese, informandone, contestualmente, la Struttura di Missione.

Per garantire analogo livello di prevenzione antimafia le stesse procedure di controllo verranno applicate ai progettisti operanti nella ricostruzione privata del 2009.

Occorre dunque armonizzare a tale previsione quanto disposto dal Protocollo-quadro di Legalità, allegato alla Seconda Edizione delle Linee Guida antimafia adottate dal C.C.A.S.G.O. il 25 febbraio 2017, che attualmente prevede l'iscrizione in Anagrafe di tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese definita all'art. 1, comma 1, lett. f), come "il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle opere, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 187 del 2010 convertito in legge n. 217/2010 e degli indirizzi espressi in materia dalla pregressa Autorità di vigilanza sui

contratti pubblici (AVCP, ora ANAC), nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011", in linea, peraltro, con quanto ribadito dall'ANAC con determinazione n. 556 del 31 maggio 2017.

Ciò premesso, fatto salvo il rinvio al concetto di filiera in termini generali, in considerazione di quanto sopra precisato sulla disciplina delle attività dei liberi professionisti e progettisti, si ritiene di poter confermare l'opportunità di espungere dal Protocollo in parola i riferimenti testuali al termine "progettisti", in linea con gli orientamenti sinora emersi in sede di Sezione Specializzata del C.C.A.S.I.I.P.

5. Regime transitorio del trasferimento di competenze e successivo funzionamento

Il passaggio di competenze definito dalla nuova norma necessita, preliminarmente, della risoluzione di alcune criticità relative al trasferimento dei dati.

La presentazione delle istanze di iscrizione nell'apposito elenco e la gestione dell'elenco stesso, infatti, è in capo agli Uffici Speciali per la Ricostruzione mentre la Prefettura de L'Aquila è attivata da tali Uffici in forme analoghe a quelle utilizzate dalle stazioni appaltanti e non vi è dialogo diretto tra la Prefettura stessa e le imprese richiedenti, come invece avviene nell'ambito di applicazione delle procedure di cui all'art.30 del decreto-legge n. 189/2016.

I fascicoli delle istruttorie sono cartacei e solo parzialmente inseriti su WebArch. Dal momento che le istanze transitano dagli Uffici Speciali alla Prefettura in forma cartacea accompagnati da una griglia riepilogativa originata da un DB SQL (sistema di gestione dei dati), le informazioni appaiono estraibili ai fini dell'importazione nei sistemi della Struttura di missione.

Alla luce di quanto sopra, per il trasferimento delle pratiche dagli Uffici speciali alla Struttura di missione si dovrà necessariamente tenere conto dello stato

delle istruttorie antimafia già incardinate presso il competente Ufficio della Prefettura de L'Aquila.

Al riguardo, si fa presente preliminarmente che, nelle more della piena operatività delle procedure connesse al predetto trasferimento, la Prefettura de L'Aquila continuerà ad emettere i provvedimenti attribuiti alla medesima dalla vigente normativa antimafia, nonché dalle relative Linee-guida.

Pertanto, nel dettaglio, si ipotizzano tre diverse modalità di trasferimento, rispettivamente per i casi in cui l'operatore economico:

a) sia iscritto in modalità definitiva nella Sezione speciale;

b) sia iscritto in modalità provvisoria o con istruttoria ancora aperta presso la Prefettura de L'Aquila;

c) abbia proposto istanza di iscrizione nella Sezione speciale, ma la relativa richiesta di informazioni antimafia non sia ancora stata trasmessa alla Prefettura de L'Aquila.

Nell'ipotesi di cui al punto a) gli Uffici speciali della ricostruzione trasmettono alla Struttura di missione un elenco degli operatori iscritti tramite un *file* che permette il travaso automatizzato in un'apposita sezione della piattaforma dell'Anagrafe antimafia degli esecutori.

Per quanto riguarda le società iscritte negli elenchi speciali in modalità provvisoria (ipotesi sub b) i dati degli operatori sono trasmessi dagli Uffici speciali tramite un apposito elenco in adeguato formato elettronico alla Struttura di missione che procede alla relativa iscrizione definitiva soltanto dopo aver esaminato tutti gli elementi informativi conclusivi forniti dalla Prefettura de L'Aquila nell'ambito dell'istruttoria antimafia.

Infine (ipotesi sub c), nei casi residuali in cui gli Uffici speciali abbiano ricevuto richiesta di iscrizione ma, alla data di avvio della nuova procedura, non abbiano ancora trasmesso gli atti alla Prefettura de L'Aquila, le relative istruttorie

antimafia sono direttamente prese in carico dalla Struttura di missione che procede all'acquisizione, previo inserimento - da parte degli Uffici speciali - delle istanze e dei dati completi della relativa documentazione, nella piattaforma informatica in uso alla Struttura di missione e provvede, esauriti i controlli di rito, all'iscrizione o al rigetto dell'istanza dell'operatore economico nella Sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori.

Nell'ipotesi sub b) la Prefettura de L'Aquila, in presenza di una interdittiva vigente, ne darà comunicazione ai due Uffici Speciali per la ricostruzione ed alla Struttura di missione.

Una volta sviluppate le necessarie ulteriori implementazioni della citata piattaforma, le successive richieste di iscrizione alla Sezione speciale dell'Anagrafe saranno inoltrate alla Struttura di missione direttamente dagli operatori economici.

A tal proposito, si recepisce integralmente il contenuto della determinazione congiunta n. 11 del 12 dicembre 2017 con la quale i due Uffici Speciali per la Ricostruzione - competenti alla preliminare istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze delle società richiedenti l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione del sisma 2009 – hanno stabilito (punto 5) che il possesso dell'attestazione SOA, già obbligatorio ai fini della partecipazione agli affidamenti della ricostruzione privata post-sisma, costituisca requisito di affidabilità tecnica dell'impresa ai fini dell'iscrizione volontaria nell'elenco degli operatori di cui all'art. 67quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 2012, dando altresì atto (punto 6) della sussistenza di due differenti ipotesi:

a) Imprese in possesso dell'attestazione SOA, per le quali la stessa costituisce requisito di affidabilità tecnica ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli operatori. Tale attestazione, così come derivante dall'inserimento nel sistema

informatico tenuto dall'ANAC, dovrà essere documentata in allegato all'istanza di iscrizione;

b) imprese non in possesso dell'attestazione SOA, per le quali il requisito di affidabilità tecnica è autocertificato - in allegato all'istanza finalizzata all'iscrizione nell'elenco degli operatori - per un importo lavori non superiore ad euro 150.000,00.

La medesima determinazione riserva agli Uffici Speciali (punto 8) la possibilità di procedere in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza nell'elenco degli operatori.

In relazione alle nuove competenze affidate alla Struttura, le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte potranno essere attivate anche su iniziativa della Struttura stessa avvalendosi degli Uffici Speciali per la ricostruzione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, una volta avviato il procedimento di inoltro diretto delle relative istanza, all'esito delle previste implementazioni della piattaforma informatica.

6. Procedure di rinnovo/cancellazione dell'iscrizione all'Anagrafe degli Esecutori

L'art. 30 del decreto-legge n. 189/2016 prevede che l'iscrizione all'Anagrafe degli Esecutori abbia durata annuale e sia soggetta a rinnovo a seguito di espressa istanza di parte.

Il medesimo articolo prevede l'iscrizione di diritto dei soggetti inseriti nelle *White list* provinciali che facciano domanda di iscrizione all'Anagrafe, senza che si proceda a specifica istruttoria.

Parimenti, ai sensi delle vigenti Linee-guida, si procede all'iscrizione in anagrafe dei soggetti censiti in BDNA con esito liberatorio.

Nei casi di iscrizione a seguito di regolare istruttoria, essa viene resa nota all'interessato indicando la scadenza della stessa al decorso dei dodici mesi dalla data di sottoscrizione della relativa comunicazione.

Negli altri casi, l'avvenuta iscrizione viene comunicata all'interessato indicando come scadenza quella del titolo liberatorio che ne ha determinato l'inserimento in Anagrafe in assenza di istruttoria.

In ordine alla tenuta dell'Anagrafe degli Esecutori, in tema di rinnovo dell'iscrizione si ritiene applicabile la prassi adottata nella tenuta delle *white list* provinciali, consistente nel mantenimento dell'iscrizione fino alla conclusione della relativa procedura di rinnovo, dandone evidenza con apposita dicitura all'interno dell'elenco. Diversamente, nel caso in cui l'operatore economico ometta di richiedere il rinnovo dell'iscrizione all'Anagrafe degli esecutori, la Struttura di missione procederà alla cancellazione, contestualmente informandone l'interessato e il Commissario straordinario.

Analoga procedura si applica in relazione agli operatori economici inseriti nella Sezione Speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dal comma 33 dell'art. 2bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come introdotto dalla Legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

7. Implementazione dei controlli nella fase di cantierizzazione dei lavori

Nel Protocollo-quadro annesso alle Seconde Linee-guida (articoli 9 e 10) sono state riprodotte le previsioni per i profili di sicurezza inerenti alla fase della cantierizzazione delle opere della ricostruzione post-sisma, previsioni imperniate sull'applicazione del Piano di controllo coordinato dei cantieri e dei sub-cantieri interessati e sul monitoraggio dei flussi di manodopera, profili mutuati direttamente dal Protocollo-tipo a prevenzione delle infiltrazioni mafiose nelle opere di natura

prioritaria adottato con la Delibera C.I.P.E. n. 62 del 2015.

Questo Comitato ha ora riscontrato l'utilità di introdurre, a corredo delle indicazioni già contenute nelle direttive cui si è fatto richiamo, una estensione dell'impiego delle comunicazioni settimanali (cd. Settimanale di cantiere), concernenti l'espletamento del Piano di controllo coordinato dei cantieri, ai fini di una maggiore condivisione di analisi e di incrocio delle informazioni di rilievo.

Si è riflettuto, in particolare, sulla opportunità di far conoscere tali informazioni sui lavoratori occupati, come apprese dal Settimanale di cantiere, anche alle Casse Edili/Edilcasse competenti per territorio, al fine di consentire un utile controllo e riscontro incrociato dei dati, anche in sede di lavoro dei Tavoli di monitoraggio dei flussi di manodopera, per meglio verificare in tal modo l'eventuale sussistenza di situazioni potenzialmente favorevoli a pratiche illegali o a fenomeni di caporalato, mediante un ragionato confronto tra le dichiarazioni rese dalle imprese alle Casse Edili, a fini assistenziali e previdenziali, e i dati inseriti nei Settimanali di cantiere.

In questo modo può essere accresciuto il valore della conoscenza quale basilare strumento per l'attuazione di strategie di generale prevenzione e lotta alle infiltrazioni mafiose e la eventuale connessione tra lavoro irregolare e infiltrazioni criminali nell'economia, che spesso giudizialmente accertata, può essere scoperta mediante un ulteriore strumento di analisi, a beneficio di quei soggetti che costituiscono i presidi del monitoraggio antimafia della ricostruzione post-sisma, primi fra tutti la Struttura di missione, le Prefetture e i Gruppi Interforze costituiti presso di esse, la D.I.A. e le Forze di polizia.

Per le finalità di cui sopra, il referente di cantiere di cui al punto 4) delle Seconde Linee-guida ed al comma 2, lett. iii dell'art. 9 del Protocollo-quadro dovrà pertanto trasmettere, settimanalmente, alle Casse Edili/Edilcasse territorialmente competenti uno stralcio del predetto piano che contenga l'indicazione delle imprese

operanti nei singoli cantieri, dei nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali - comprensivi dei titolari di partite IVA senza dipendenti - nonché delle eventuali variazioni, relative ai dati già inseriti nel piano stesso indicate dai Referenti di cantiere.

Al fine di rendere possibile quanto sopra illustrato e consentire il controllo effettivo sul territorio, il Commissario straordinario provvederà ad impartire adeguate disposizioni affinché la piattaforma informatica venga adeguata alle ulteriori necessità di controllo disciplinate dal presente paragrafo e in essa vengano inseriti i dati completi relativi agli esecutori, ai contratti, al luogo di esecuzione e agli importi al momento dell'affidamento o dell'avvio dei lavori.

Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nelle Prime e Seconde Linee-guida approvate ai fini della ricostruzione post-sisma.

18A04588

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fibrase»

Estratto determina AAM/PPA n. 568/2018 del 13 giugno 2018

Si autorizza le seguente variazione, Tipo II:

B.II.d.1e) – Ampliamento dei limiti di specifica per il controllo del titolo del conservante al termine del periodo di validità, relativamente alla specialità medicinale FIBRASE, nella forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale di seguito elencata:

AIC n. 019646049 – Pomata 40 g 1,5%

Codice pratica: VN2/2017/355

Titolare AIC: Teofarma S.r.l. (Codice fiscale 01423300183)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04567

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Examestane Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 569/2018 del 13 giugno 2018

Si autorizza la seguente variazione Tipo II, B.I.a.1b):

Aggiunta di un ulteriore produttore di principio attivo (exemestane) supportato da un ASMF n. Version: Exemestane/AP/CTD07/2016-05-20:

Sito di produzione:

Qilu Antibiotics (Linyi) Pharmaceutical Co., Ltd - North of Huayuan Road (W), Linyi County - Shandong

Postcode: 251500 - P.R. China

Laboratorio per il test di diffrazione delle polveri a raggi X:

Shandong Analysis and Test Center - No. 19 Keyuan - Road, Jinan - Shandong

Postcode: 250014 - P. R. China

Le variazioni si applicano alla specialità medicinale EXAMESTANE MYLAN GENERICS, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: UK/H/3911/001/II/017

Titolare AIC: Mylan S.p.A. (Codice fiscale 13179250157)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04568

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mefoxin»

Estratto determina AAM/PPA n. 598/2018 del 19 giugno 2018

Si autorizza le seguente variazione Tipo II:

B.I.z) – Aggiornamento dell'ASMF della sostanza attiva cefoxitina sodica sterile del produttore autorizzato, relativamente alla specialità medicinale MEFOXIN, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Codice pratica: VN2/2017/357

Titolare AIC: I.B.N. Savio S.r.l. (Codice fiscale 13118231003)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04569

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eyopto»

Estratto determina n. 974/2018 del 15 giugno 2018

Medicinale: EYOPTO

Titolare AIC: Pharmathen S.A.

Confezione

«2,5 mg/ml collirio, soluzione» 2 flaconi multidose in LDPE da 5 ml

AIC n. 043680038 (in base 10)

Confezione

«5 mg/ml collirio, soluzione» 2 flaconi multidose in LDPE da 5 ml

AIC n. 043680040 (in base 10)

Forma farmaceutica:

collirio, soluzione

Validità prodotto integro: 30 mesi

Composizione:

Confezione: A.I.C. n. 043680038

Ogni ml di soluzione 2,5 mg/ml contiene

Principio attivo

Timololo maleato 3,417 mg (corrispondenti a 2,5 mg di timololo)

Eccipienti

Disodio fosfato dodecaidrato

Sodio diidrogeno fosfato diidrato

Sodio idrossido

Acqua per preparazioni iniettabili

Confezione: A.I.C. n. 043680040

Ogni ml di soluzione 5 mg/ml contiene

Principio attivo

Timololo maleato 6,834 mg (corrispondenti a 5 mg di timololo)

Eccipienti

Disodio fosfato dodecaidrato

Sodio diidrogeno fosfato diidrato

Sodio idrossido

Acqua per preparazioni iniettabili

Produttore del principio attivo

FDC Limited - Plot No. 19 & 20/2 M.I.D.C. Industrial Area - Village Dhatav - India-402 116 Roha, Dist. Raigad, Maharashtra

Produttore del prodotto finito

Excelvision - 27 st. La Lombardière - Zl La Lombardière - 07100 Annonay, France (Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo, rilascio del lotto)

Pharmathen S.A. - Dervenakion 6 - Pallini 15351, Attikis Greece (Confezionamento secondario, controllo, rilascio del lotto)

Servipac - Cours Offenbach - Route de Montelier - 26000 Valence, France (Confezionamento secondario)

Ionisos - ZI de l'Aubree - 72300 Sable Sur Sarthe, France (Sterilizzazione del contenitore):

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Eyopto» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04570

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mictonorm»

Estratto determina AAM/PPA n. 583 del 14 giugno 2018

Codice pratica: VC2/2017/590

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MICTONORM nelle confezioni di seguito indicate:

Confezione «15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC N. 037768658 (BASE 10) 140MGL (base 32)

Confezione «15 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC N. 037768660 (BASE 10) 140MGN (BASE 32)

Confezione «15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC N. 037768672 (BASE 10) 140MH0 (BASE 32)

Confezione «15 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC N. 037768684 (BASE 10) 140MHD (BASE 32)

Confezione «15 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC N. 037768696 (BASE 10) 140MHS (BASE 32)

Confezione «15 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC N. 037768708 (BASE 10) 140MJ4 (BASE 32)

Confezione «15 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC N. 037768710 (BASE 10) 140MJ6 (BASE 32)

Confezione «15 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC N. 037768722 (BASE 10) 140MJL (BASE 32)

Confezione «15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC N. 037768734 (BASE 10) 140MJY (BASE 32)

Confezione «15 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC N. 037768746 (BASE 10) 140MKB (BASE 32)

Confezione «15 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC N. 037768759 (BASE 10) 140MKR (BASE 32)

Confezione «15 mg compresse rivestite con film» 252 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC N. 037768761 (BASE 10) 140MKT (BASE 32)

Confezione «15 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC N. 037768773 (BASE 10) 140ML5 (BASE 32)

Principio attivo Propiverina cloridrato

In sostituzione delle confezioni già autorizzate di seguito indicate:

AIC N. 037768013 - «15 mg compresse rivestite» 14 compresse in blister PVC/AL

AIC N. 037768025 - «15 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister PVC/AL

AIC N. 037768037 - «15 mg compresse rivestite» 28 compresse in blister PVC/AL

AIC N. 037768049 - «15 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC/AL

AIC N. 037768052 - «15 mg compresse rivestite» 50 compresse in blister PVC/AL

AIC N. 037768064 - «15 mg compresse rivestite» 56 compresse in blister PVC/AL

AIC N. 037768076 - «15 mg compresse rivestite» 60 compresse in blister PVC/AL

AIC N. 037768088 - «15 mg compresse rivestite» 100 compresse in blister PVC/AL

AIC N. 037768090 - «15 mg compresse rivestite» 112 compresse in blister PVC/AL

AIC N. 037768102 - «15 mg compresse rivestite» 300 compresse in blister PVC/AL

AIC N. 037768621 - «15 mg compresse rivestite» 84 compresse in blister PVC/AL

AIC N. 037768633 - «15 mg compresse rivestite» 168 compresse in blister PVC/AL

AIC N. 037768645 - «15 mg compresse rivestite» 252 compresse in blister PVC/AL

Titolare AIC: Apogepha Arzneimittel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Dresden, Kyffhäuserstrasse 27, 01309, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:RR: medicinali soggetti a prescrizione medica

Stampati

Le nuove confezioni sopracitate devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, contraddistinti dai codici AIC N. 037768013; AIC N. 037768025; AIC N. 037768037; AIC N. 037768049; AIC N. 037768052; AIC N. 037768064; AIC N. 037768076; AIC N. 037768088; AIC N. 037768090; AIC N. 037768102; AIC N. 037768621; AIC N. 037768633; AIC N. 037768645 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04571

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Air Liquide Sanità»

Estratto determina AAM/PPA n. 578 del 14 giugno 2018

Codice pratica: N1B/2017/1875BIS

Descrizione del medicinale, attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO AIR LIQUIDE SANITÀ anche nelle confezioni di seguito indicate:

Confezione «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 litri con valvola riduttrice XO-OYAN

AIC N. 038904936 (base 10) 153938 (base 32)

Confezione «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 3 litri con valvola riduttrice XO-OYAN

AIC N. 038904948 (base 10) 15393N (BASE 32)

Confezione «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 5 litri con valvola riduttrice XO-OYAN

AIC N. 038904951 (BASE 10) 15393R (BASE 32)

Confezione «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 7 litri con valvola riduttrice XO-OYAN

AIC N. 038904963 (BASE 10) 153943 (BASE 32)

Confezione «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 10 litri con valvola riduttrice XO-OYAN

AIC N. 038904975 (BASE 10) 15394H (BASE 32)

Confezione «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 11 litri con valvola riduttrice XO-OYAN

AIC N. 038904987 (BASE 10) 15394V (BASE 32)

Confezione «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 14 litri con valvola riduttrice XO-OYAN

AIC N. 038904999 (BASE 10) 153957 (BASE 32)

Titolare AIC: Air Liquide Sanità Service S.P.A. (codice fiscale 01738810975) con sede legale e domicilio fiscale in via Calabria, 31, 20158 - Milano (MI)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni di cui sopra è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni di cui sopra è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

18A04572

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Morris»

Estratto determina AAM/PPA n. 577 del 14 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/693.

Cambio nome: N1B/2018/469.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. (codice fiscale n. 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica n. 26, 84083 Castel San Giorgio - Salerno.

Medicinale: MORRIS.

Confezioni AIC:

n. 043904010 - «3 mg/ml + 0,5 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori monodose LDPE da 0,5 ml;

n. 043904022 - «3 mg/ml + 0,5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 10 ml.

alla società:

Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 Milano.

Con variazione della denomina del medicinale in FEXACTIV.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04573

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nambrol»

Estratto determina AAM/PPA n. 576 del 14 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/900.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'Autorizzazione all'immissione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. (codice fiscale n. 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica n. 26, 84083 Castel San Giorgio - Salerno.

Medicinale: NAMBROL.

Confezioni AIC:

n. 036362010 - «bambini 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

n. 036362022 - «adulti 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

n. 036362034 - «adulti 1 mg/ 1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml;

n. 036362046 - «bambini 0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml.

alla società:

Lanova Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale n. 03778700710) con sede legale e domicilio fiscale in via Conca d'Oro n. 212, 00141 Roma.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04574

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nilson»

Estratto determina AAM/PPA n. 572 del 14 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/681.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143, 00156 Roma.

Medicinale: NILSON.

Confezioni AIC:

n. 035925027 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala da 3,5 ml.

alla società:

Dymalife Pharmaceutical S.r.l. (codice fiscale 08456641219) con sede legale e domicilio fiscale in via Bagnulo n. 95, 80063 Piano di Sorrento - Napoli.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04575

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uninapro»

Estratto determina AAM/PPA n. 575 del 14 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/899.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmakopea S.p.a. (codice fiscale n. 01740220221) con sede legale e domicilio fiscale in via Aldo Moro n. 11, 20080 Milano.

Medicinale: UNINAPRO.

Confezioni AIC:

n. 035784014 - «220 mg granulato per soluzione orale» 12 bustine;

n. 035784026 - «220 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/alluminio;

n. 035784038 - «220 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/alluminio.

alla società:

Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. (codice fiscale n. 03115090874) con sede legale e domicilio fiscale in viale Alcide De Gasperi n. 165/B, 95127 Catania.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04576

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Micutan»

Estratto determina AAM/PPA n. 574 del 14 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/898.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143, 00156 Roma.

Medicinale: MICUTAN.

Confezione AIC:

n. 036337018 - «250 mg compresse» 8 compresse.

alla società:

Giuliani S.p.a. (codice fiscale n. 00752450155) con sede legale e domicilio fiscale in via Palagi n. 2, 20129 Milano.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04577

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione di etichettatura transitoria per la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini IGT «Venezia Giulia».

Si comunica che in data 25 giugno 2018 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - il decreto ministeriale 25 giugno 2018, concernente l'autorizzazione per consentire l'etichettatura transitoria, ai sensi dell'art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi della proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Venezia Giulia», a conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa domanda di modifica e trasmissione alla Commissione UE della medesima domanda e del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 21 febbraio 2018.

Il testo del citato DM e della relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione, è consultabile accedendo al sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12093

oppure:

accedendo all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), seguendo il percorso: Qualità -> Vini DOP e IGP (di lato a sinistra dello schermo) -> domande di riconoscimento vini DOP e IGP e modifica disciplinari (di lato a sinistra dello schermo) -> anno 2018 -> Sezione: Autorizzazioni nazionali all'etichettatura transitoria ai sensi dell'art.72 del Reg. 607/2009".

18A04578

Autorizzazione di etichettatura transitoria per la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini DOC «Vicenza».

Si comunica che in data 25 giugno 2018 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - il decreto ministeriale 25 giugno 2018, concernente l'autorizzazione per consentire l'etichettatura transitoria, ai sensi dell'art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi della proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Vicenza», a conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa domanda di modifica e trasmissione alla Commissione UE della medesima domanda e del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 10 maggio 2018.

Il testo del citato DM e della relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione, è consultabile accedendo al sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12093

oppure:

accedendo all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), seguendo il percorso: Qualità -> Vini DOP e IGP (di lato a sinistra dello schermo) -> domande di riconoscimento vini DOP e IGP e modifica disciplinari (di lato a sinistra dello schermo) -> anno 2018 -> Sezione: Autorizzazioni nazionali all'etichettatura transitoria ai sensi dell'art.72 del reg. 607/2009".

18A04579

Autorizzazione di etichettatura transitoria per la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini DOC «Colli Berici».

Si comunica che in data 25 giugno 2018 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - il decreto ministeriale 25 giugno 2018, concernente l'autorizzazione per consentire l'etichettatura transitoria, ai sensi dell'art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi della proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Berici», a conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa domanda di modifica e trasmissione alla Commissione UE della medesima domanda e del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 10 maggio 2018.

Il testo del citato DM e della relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione, è consultabile accedendo al sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12093

oppure:

accedendo all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), seguendo il percorso: Qualità -> Vini DOP e IGP (di lato a sinistra dello schermo) -> domande di riconoscimento vini DOP e IGP e modifica disciplinari (di lato a sinistra dello schermo) -> anno 2018 -> Sezione: Autorizzazioni nazionali all'etichettatura transitoria ai sensi dell'art.72 del reg. 607/2009".

18A04580

Domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «GAILTALER SPECK»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 195 del 7 giugno 2018 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «GAILTALER SPECK» presentata dall'Austria ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

18A04587

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-155) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.